



COMUNE DI SENIGALLIA

Provincia di Ancona


PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE VARIANTE PARZIALE 2016

Responsabile del procedimento

Ing. Gianni Roccato - Dirigente Area Tecnica Territorio Ambiente

Gruppo di lavoro

Daniela Giuliani
Silvia Cognini
Alessandro Bruschi
Luca Mariani



PRESA D'ATTO

D.D. n.842 del 20/06/2017

2

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
(modifiche normative al piano)**

SOMMARIO

Art. 1 - DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO DEGLI ARENILI....	1
Art. 2 - OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO DEGLI ARENILI	1
Art. 3 - ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI INSEDIABILI.....	3
a-ambiti delle attività turistiche-ricreative:.....	3
b-ambiti dei servizi di spiaggia:.....	3
c-ambiti della conservazione naturalistica:.....	3
Art. 4 - CARATTERIZZAZIONE PAESAGGISTICA DELL'ARENILE	3
Art. 5 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE	5
5.1 TITOLI ABILITATIVI.....	5
5.1.1 Norme generali	5
5.1.2 Contenuti della concessione.....	7
5.2 SISTEMI COSTRUTTIVI.....	10
Art. 6 - ZONE DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE-RICREATIVE COMMERCIALI	12
6.1- USI CONSENTITI.....	12
6.2- MODALITÀ DI INTERVENTO	13
a) Restauro conservativo.....	14
b) Ristrutturazione con vincolo parziale.....	14
c) Ristrutturazione ed ampliamento.....	15
d) demolizione con ricostruzione.....	16
6.3 CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI	17
6.3.1 Caratteristiche delle strutture di facile rimozione.....	17
6.3.2 Caratteristiche delle strutture di ombreggiamento.....	17
Art. 7 - ZONE DELL'OFFERTA TURISTICA DI SPIAGGIA	19
7.1 USI CONSENTITI	19
7.2 MANUFATTI AMMESSI NELLA FASCIA DI MASSIMO INGOMBRO E LORO CARATTERISTICHE.....	21
7.2.1 Locale di servizio allo stabilimento balneare	22
7.2.2 Servizi igienici di uso pubblico.....	22
7.2.3 Strutture di ombreggiamento	23
7.2.5 Camminamenti e pavimentazioni.....	24
7.3 MODALITÀ DI INTERVENTO	25
7.3.1) Interventi concessioni esistenti.....	25

7.3.2) Interventi ex novo.....	26
7.3.3) Modalità esecutive.....	26
Art. 8 - ZONE PER ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA DI SPIAGGIA.....	27
8.1 TITOLI ABILITATIVI.....	29
8.2 USI CONSENTITI.....	30
8.3 MODALITÀ DI INTERVENTO.....	31
Art. 9 - ZONE DELLA BALNEAZIONE COLLETTIVA E SOCIALE (COLONIE MARINE, ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, NO-PROFIT).....	31
9.1 USI CONSENTITI.....	31
Art. 10 - ZONE DEL GIOCO E DELLE ATTIVITÀ RICREATIVE ALL'ARIA APERTA.....	33
Art. 11 - ZONE DESTINATE AL RIMESSAGGIO PER NATANTI DA DIPORTO.	34
11.1 - USI CONSENTITI.....	34
Art. 12 - ZONE DESTINATE ALL'ESERCIZIO AMATORIALE DEL SURFING E KITE-SURFING.	35
12.1 - USI CONSENTITI.....	35
Art. 13 - ZONE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELLA PICCOLA PESCA.	36
13.1 - USI CONSENTITI.....	36
Art.14- ZONE DI SPIAGGIA ATTREZZATA PER ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE.	37
14.1 - USI CONSENTITI.....	37
Art. 15 - ZONE DELLA SPIAGGIA DI LIBERA FRUIZIONE.....	38
Art. 16 - ZONE DELLA CONSERVAZIONE NATURALISTICA.....	40
16.1- DISCIPLINA ESECUTIVA.....	41
Art. 17 - TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PIANO.....	41
Art. 18 - SANZIONI.....	41
Art. 19 - NORME FINALI E TRANSITORIE.....	42
APPENDICE.....	

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 1 - DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO DEGLI ARENILI

c1 Il presente piano ha valenza di Piano attuativo del PRG con connotazione paesaggistica impressa dalla pianificazione territoriale regionale (Piano di spiaggia, secondo la dizione del PPAR, Regione Marche). La disciplina relativa si applica alle aree litoranee così come identificate dal PRG vigente comprensive del demanio marittimo, del demanio dello stato e comunale. Sono riferimenti normativi del Piano Particolareggiato degli Arenili i seguenti atti:

- Piano paesistico Ambientale Regionale;
- Legge regionale 14 luglio 2004, n. 15;
- Deliberazione amministrativa n. 169 del 2 febbraio 2005: Piano di gestione integrata delle aree costiere
- Deliberazione del Consiglio regionale n° 117 del 10/03/2009: Modifiche al Piano di gestione integrata delle aree costiere
- Piano Regolatore Generale comunale.

c2 Il Piano particolareggiato degli arenili è definito, per le presenti norme, PdA. Le norme del presente PdA prevalgono nell'ambito di competenza sulle disposizioni del Regolamento Edilizio nei limiti e con riferimento alla procedura. Pertanto le realizzazioni in precario di cui all'ex art. 105 del R.E. non sono esercitabili all'interno del piano degli arenili.

c3 Costituiscono inoltre norme di riferimento del Piano degli arenili i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione della G.R. n. 2167 del 17/10/2000, "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo: indirizzi e criteri agli Enti delegati ai sensi dell'art. 31 della L.R. 10/99.
- Regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative".
- Legge n°104 del 5 febbraio 1992, art. 23 - Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative;

Art. 2 - OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO DEGLI ARENILI.

c1 La finalità generale del piano è la valorizzazione dei beni demaniali, attraverso

l'insediamento di attività d'impresa nel settore turistico - ricreativo e di servizi pubblici o di interesse pubblico in maniera integrata con la tutela delle risorse ambientali e del paesaggio in particolare.

c2 Il Piano degli arenili si qualifica per i seguenti contenuti relativi alle politiche di governo del territorio e dell'offerta e fruizione turistica, coordinati con il piano regionale per la gestione integrata della costa e con il codice dei beni culturali e del paesaggio:

- 1) Indica l'ambito di riferimento sulla base dei dati nazionali forniti dal sistema informativo demanio (SID);
- 2) Coordina le attività di tipo edilizio con i vincoli derivanti dalle leggi di settore e dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica;
- 3) Persegue il recupero e l'integrazione della morfologia dell'arenile e le relazioni morfologiche e biologiche che determinano lo sviluppo delle dune e degli habitat nell'ambiente litoraneo sabbioso;
- 4) Persegue la riduzione dell'ingombro della visuale verso mare incentivando programmi di rinnovo delle attrezzature e dei manufatti ad oggi esistenti, mediante loro dislocazione e configurazione in modo tale che, tendenzialmente, non occupino più del 50% della Linea di Fronte Mare relativa (per i settori deputati all'attività turistica);
- 5) Si avvale di un impianto metodologico derivato dalla "zonizzazione urbanistica" individuando perciò le attività insediabili, modalità esecutive e di gestione, regime d'uso delle parti dell'arenile specificando quelle in regime di concessione, quelle che rimangono libere, quelle riservate ai servizi di spiaggia compreso lo svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive a carattere occasionale;
- 6) Stabilisce criteri per la realizzazione delle strutture di servizio alla balneazione, poste sull'arenile, i criteri per l'inserimento paesaggistico ed eventuale mitigazione all'interno dell'arenile stesso con la finalità di salvaguardare e qualificare l'immagine del litorale quale espressione identitaria della comunità locale.
- 7) Sottopone a salvaguardia il reticolo idrico superficiale al fine di garantire un corretto regime delle acque superficiali nonché la continuità naturalistica tra la spiaggia ed il suo retrospiaggia.
- 8) Tutela e garantisce l'accesso pubblico al mare.
- 9) Sottopone a salvaguardia il sistema dunale attraverso limitazioni all'attività di balneazione e attraverso idonee misure di gestione.

Art. 3 - ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI INSEDIABILI

c1 Il Piano degli arenili disciplina gli interventi e gli usi ammessi coordinati per ambiti omogenei come di seguito elencati:

a-ambiti delle attività turistiche-ricreative:

1-zone delle attività turistiche-ricreative commerciali disciplinate dal successivo art.

6;

2-zone dell'offerta turistica di spiaggia disciplinate dal successivo art. 7 e 8;

3-zone riservate alla fruizione della spiaggia con animali di compagnia disciplinate dal successivo art. 8;

4-zone della balneazione collettiva e sociale (colonie marine, attività istituzionali, no-profit) disciplinate dal successivo art. 9;

b-ambiti dei servizi di spiaggia:

1-zone del gioco e delle attività ricreative all'aperto disciplinate dal successivo art.

10;

2-zone destinate al rimessaggio per natanti da diporto e per la piccola pesca disciplinate dal successivo art. 11-12 e 13;

3-zone di spiaggia attrezzata per attività di interesse generale, manifestazioni ed eventi comprese le iniziative per la fruizione della spiaggia nel periodo invernale, disciplinate dal successivo art. 14;

c-ambiti della conservazione naturalistica:

1-zone della spiaggia di libera fruizione disciplinate dal successivo art. 15;

2-zone della tutela naturalistica e idrogeologica disciplinate dal successivo art. 16;

3-zone della tutela diffusa della biodiversità disciplinate dal medesimo art. 16;

c2 Le identificazioni-numerazioni previste dal piano (Sb1-n, Ce1-n, Cs1-n ecc..) sono funzionali alla sola gestione amministrativa e non vincolano l'identificazione a livello commerciale e pubblicitario degli esercizi.

c3 Il Piano degli arenili, in relazione alla individuazione dei tratti di litorale soggetti ad erosione, assume le analisi derivate dal piano regionale di gestione integrata delle aree costiere.

Art. 4 - CARATTERIZZAZIONE PAESAGGISTICA DELL'ARENILE

c1 Il piano fornisce gli elementi conoscitivi e le indicazioni operative ai fini della

qualificazione, sotto il profilo paesaggistico e ambientale, della realizzazione degli interventi previsti dal medesimo Piano dell'Arenile. A tal fine l'intero arenile è organizzato in Unità paesaggistiche locali per i quali è data una definizione formale e ai quali si riferiscono, come più avanti, le specifiche modalità esecutive degli interventi ed operazioni previste dal Piano.

c2 La fascia di arenile, nel suo sviluppo all'interno del territorio comunale, si colloca in diverse Unità paesaggistiche, così come definite dal Piano paesistico ambientale regionale; rispetto alla macro-organizzazione derivata dal PPAR, il presente piano ridefinisce le Unità paesaggistiche locali che costituiscono il riferimento rispetto al quale verificare e valutare le trasformazioni diffuse. Esse presentano caratteri differenti secondo la prevalenza delle diverse componenti di tipo antropico (centri urbani costieri, porti, arenile attrezzato, insediamenti turistici, viabilità costiera principale e secondaria, ecc.) o fisico naturalistico (foce, aree umide, dune, bacini imbriferi secondari) caratterizzando i relativi tratti di arenile.

c3 Le unità paesaggistiche locali (UPL) che comprendono la fascia dell'arenile sono individuate graficamente dalle Tavole 2P/L - ambiti omogenei e assetto ambientale e sono elencate come di seguito:

Unità che si distinguono per la dominanza dei caratteri di tipo naturale:

UPL 1: arenile compreso tra il fiume Cesano e la direttrice di via della Marina

UPL 5: arenile compreso tra il fosso del Morignano e la direttrice di via della Torre

Unità che si distinguono per un elevato livello di integrazione fra le componenti antropiche e quelle naturali:

UPL 2: arenile compreso tra la direttrice di via della Marina e il fossato della Giustizia

UPL 4: arenile compreso tra il fossato delle Portelle (direttrice via Tolomeo) e il fosso del Morignano

Unità esclusivamente di tipo urbano:

UPL 3: arenile compreso tra il fossato della Giustizia e il fossato delle Portelle (direttrice via Tolomeo)

UPL 6: arenile compreso tra la direttrice di via della Torre ed il confine comunale a Sud.

c4 Gli interventi disciplinati dal presente piano sono condizionati al perseguimento dell'ottimale "inserimento paesaggistico" con riferimento agli obiettivi generali agli articoli precedenti e con riferimento alle differenti relazioni che la fascia dell'arenile

stabilisce con le diverse componenti costiere - rapporto arenile/contesto naturale, arenile/contesto urbano e arenile/contesto rurale -, tenendo dunque conto della dominanza dei caratteri presenti nei contesti locali nei quali sono compresi i diversi tratti di arenile.

Art. 5 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

5.1 TITOLI ABILITATIVI

5.1.1 Norme generali

c1 I soggetti attuatori del Piano dell'Arenile sono i soggetti d'impresa relativamente alle attività commerciali, ricreative e proprie della balneazione in forma singola o associata, nonché, nei casi previsti dal presente Piano, gli altri soggetti pubblici e/o privati aventi titolo per le attività dallo stesso disciplinate.

c2 Le previsioni di cui al presente piano sono attuate dai titolari della concessione d'uso dei beni demaniali di riferimento, anche nel caso in cui le aree demaniali costituiscano soltanto una parte dell'unità di intervento.

c3 Nei casi in cui la spiaggia risulti catastalmente in proprietà privata, ma appartenente all'estensione fisica dell'arenile, sarà oggetto ai sensi dell'art. 32 C.N. a procedimento formale di delimitazione del demanio marittimo.

c4 Il titolo abilitativo è unico, rilasciato ai sensi del DPR 160/2010; risulta integrato, tra gli altri, dai seguenti endo-procedimenti²²:

- concessioni demaniali a disciplina delle aree del Demanio Marittimo, sulla base delle normative di settore;

- Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs n. 42/2004.

- titolo abilitativo di cui al T.U. per l'edilizia (D.P.R. 380/01)

c5. Elementi pubblicitari ed insegne di esercizio.

Tutte le insegne di esercizio devono essere preventivamente sottoposte a procedura di autorizzazione paesaggistica secondo quanto disciplinato dall'art. 153 del D.Lgs 22/01/2004 n.42 e ss.mm.ii Codice dei Beni culturali del Paesaggio nonché soggette ad autorizzazione ai dell'art. 23 del D. Legs 285/1992 e smi o SCIA.

E' vietata l'installazione di insegne di esercizio sul colmo delle cabine, delle strutture ombreggianti e degli office.

È vietato il posizionamento di cartelli pubblicitari all'interno della concessione demaniale fatti salvi gli impianti che pubblicizzano i servizi resi dallo stabilimento

compresi quelli accessori e le attività ricettive convenzionate. Fanno eccezione i cartelli pubblicitari posizionati sulle torrette d'avvistamento e gli striscioni posizionati nei campi da beach volley per un'altezza massima di 1,20 m (da rimuovere al termine della stagione elioterapica).

c5 Per le strutture “in precario” di cui al successivo Punto 5.2, rinnovate stagionalmente, l'autorizzazione paesaggistica esplica i suoi effetti per l'intera durata della sua validità (5 anni).

c6 Al fine di permettere la corretta attuazione del Piano è consentita, pur non rappresentato negli elaborati grafici e fatte salve le determinazioni patrimoniali, la modifica delle aperture attualmente esistenti sul muretto parasabbia e la realizzazione di nuove aperture ad uso della singola concessione o in comune, da realizzare comunque nel rispetto della legge 13/89. Per le concessioni aventi fronte mare fino a m 50,00 è consentita la realizzazione di un accesso sul muretto parasabbia; per le concessioni aventi fronte mare superiore a m 50,00 è consentito di realizzare fino a due accessi. Tali accessi dovranno essere distanziati tra loro di almeno m 20,00, fatti salvi specifici casi per i quali sarà dimostrata l'impossibilità di apertura degli accessi a tale distanza. Sono esclusi dal conteggio delle distanze gli accessi delle attrezzature commerciali (chioschi-bar, ristoranti, edicole, ecc...). I nuovi accessi non potranno avere un'ampiezza superiore a m 4,00.

c7 Le attrezzature di spiaggia potranno insistere sull'arenile per tutto l'anno, comprese le strutture di ombreggiamento alle seguenti condizioni:

- non ne sia espressamente prevista la rimozione nei successivi articoli di piano;
- siano mantenute in condizioni decorose e non siano utilizzate come aree di stoccaggio e deposito di attrezzature;
- sia mantenuta anche la copertura (ad esclusione delle coperture in cannuccia o similari, le strutture con coperture piane e i pergolati);
- non vengano tamponate e/o utilizzate come deposito;
- siano mantenute senza nessuna forma di mascheratura;
- le aree gioco siano funzionanti;
- non siano recintate o sia interdetto l'accesso alle relative aree.

Eventuali tamponamenti o protezioni strettamente necessari potranno essere autorizzate sulla base di specifico progetto.

Nel caso in cui non venissero rispettate anche sola una delle condizioni predette, il concessionario di spiaggia in relazione alla gravità della violazione, sarà tenuto:

- al pagamento di una sanzione amministrativa come da Regolamento comunale.
- alla rimozione di ogni attrezzatura sull'arenile (ad esclusione dell'office, della pavimentazione nella fascia di massimo ingombro e del percorso di accesso). In caso di inadempienza il concessionario sarà tenuto al rimborso delle spese sostenute dall'ente per la rimozione delle stesse;
- a rimuovere ogni attrezzatura sull'arenile al termine della stagione elioterapica per i successivi 5 anni consecutivi (ad esclusione dell'office, della pavimentazione nella fascia di massimo ingombro e del percorso di accesso). A garanzia dell'obbligazione sarà prodotta idonea Polizza Fideiussoria rilasciata da istituti bancari o assicurativi autorizzati alla funzione con durata quinquennale, ovvero deposito cauzionale. Il valore dei titoli di garanzia è pari al valore desunto dal computo delle spese di rimozione, redatto sulla base dei costi orari della manodopera, dei noli, trasporto, stoccaggio, oneri sicurezza ecc... utilizzando il Prezziario Regionale in materia Lavori Pubblici vigente. Al costo dei lavori di smantellamento come sopra calcolato sarà aggiunto un onere forfetario per imprevisti e spese generali pari al 20%. Il computo delle spese di rimozione sarà redatto dall'ufficio su base tipologica e valevole per categorie omogenee di attrezzature, prevedendo inoltre una rivalutazione della somma in base all'indice ISTAT del costo delle costruzioni. In mancanza della Polizza Fideiussoria o del deposito cauzionale la concessione demaniale è soggetta a decadenza, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 47 del Codice della Navigazione.

5.1.2 Contenuti della concessione

c1 La concessione di cui al presente articolo regola contenuti operativi, modalità attuative e programmi di realizzazione del piano, per quanto riguarda i rapporti ed i rispettivi impegni tra l'Amministrazione Comunale ed i soggetti operatori di spiaggia contestualmente ai rapporti con il Demanio marittimo.

c2 obblighi generali del concessionario

- a) vincolo d'uso di tutte le aree, ivi comprese le pertinenze, edifici e impianti, alle destinazioni e modalità di utilizzazione indicate nel piano degli arenili;
- b) obbligo ad eseguire periodicamente l'ordinaria e, ogni qualvolta le circostanze

lo richiedano, la straordinaria manutenzione dei manufatti, così da conservarli in buono e decoroso stato, nonché a mantenere la pulizia delle aree concesse a carico del concessionario;

c) obbligo ad eseguire, nel caso di stabilimento balneare, a cura e spese del medesimo concessionario, la pulizia delle aree in concessione e della corrispondente area di battigia dai rifiuti di ogni genere ed alghe per tutta la durata del periodo di attività. Lo smaltimento dei rifiuti accumulati in prossimità della battigia da ciascun concessionario di spiaggia resta a carico dell'Amministrazione Comunale. Restano, altresì, a carico dei medesimi concessionari, per l'area dal limite della fascia di massimo ingombro al muretto parasabbia, così come individuato nelle tavole 3P/L, sia la cura e la manutenzione delle pavimentazioni che rimangono in opera, sia le operazioni di livellamento della sabbia naturalmente movimentata da agenti atmosferici;

d) Obbligo a garantire l'accesso alla spiaggia anche durante la stagione invernale sia di giorno che di notte.

e) Obbligo alla adozione di tutte le misure idonee all'abbattimento delle barriere architettoniche in modo tale da consentire l'accesso alla spiaggia da parte di persone diversamente abili.

f) obbligo a realizzare a spese del concessionario tutti gli allacci alle reti tecnologiche: fognaria, idrica, elettrica, ecc... anche nel caso in cui nel tratto interessato dall'intervento non fossero già stati predisposti dall'Amministrazione Comunale. Eventuali danni arrecati ad opere e/o manufatti di uso pubblico saranno riparati a cura e spese del concessionario. Gli oneri di concessione sono quelli previsti dalle apposite tabelle vigenti;

g) obbligo del concessionario a rispettare e praticare le "buone norme" contenute nel documento "Pratiche di tutela delle condizioni naturalistiche della spiaggia" allegato alle NTA del Piano degli arenili, per le finalità della conservazione naturalistica della spiaggia.

h) obbligo ad inoltrare al Comune, in caso di trasferimento della concessione a successori o aventi causa, il titolo o contratto che consente il trasferimento della concessione, unitamente ad un atto unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario subentrante si impegna a rispettare tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla concessione originaria;

c3 obblighi inerenti alla concessione demaniale

Il richiedente la concessione demaniale, ai fini del rilascio della relativa concessione, produce all'ufficio demanio comunale i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. (Sistema Informativo Demanio) ed il progetto dei manufatti, degli impianti, ed attrezzature che si intendono realizzare.

Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.

Nel giorno della scadenza della concessione il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione concedente salvo che questa non consenta di rinnovare la presente.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il Concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti L'Amministrazione concedente avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla concessione nei casi previsti dagli artt. 42, 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità concedente, sulla semplice intimazione scritta, che sarà notificata a cura dell'Amministrazione concedente.

In caso d'irreperibilità del concessionario, terrà luogo la notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo Pretorio Comunale.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo della rimozione e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Amministrazione concedente avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsare le eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti,

vendita che l'Amministrazione concedente avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione concedente dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio regionale OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La concessione è subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- 1) nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente concessione le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, fermo restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) il concessionario non potrà dar luogo ad alcun tipo di opere in assenza del relativo titolo edilizio.

La concessione è rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e NON esime il concessionario dall'obbligo di munirsi di tutte le altre autorizzazioni o concessioni previste dalla vigente normativa.

Il concessionario dichiara espressamente di esimere la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare in dipendenza della concessione causati dall'erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

5.2 SISTEMI COSTRUTTIVI

c1 I manufatti che possono essere realizzati/installati sull'arenile di Senigallia ai sensi del presente piano sono classificati in tre distinti sistemi costruttivi:

- Attrezzature di facile rimozione: realizzate con il montaggio di parti elementari

costituite da strutture prefabbricate a scheletro leggero, con o senza muri di tamponamento, con copertura smontabile, nonché costruite, sia in fondazione discontinua che in elevazione, con tecnologie prefabbricate.

- Attrezzature di facile rimozione in precario: opere realizzate con sistemi costruttivi caratterizzati da leggerezza strutturale, impiego di materiali eco-compatibili e conformazione architettonica finalizzata al migliore inserimento paesaggistico possibile, che consentano la rimozione per mezzo di semplice smontaggio, senza ricorso a interventi distruttivi di alcun genere.

- Attrezzature mobili: per tali attrezzature non sono richiesti titoli abilitativi né edilizi ma solamente la presentazione di specifica comunicazione all'ufficio demanio comunale al fine di aggiornare i dati della concessione demaniale marittima e l'autorizzazione paesaggistica ove necessaria ai sensi di legge, esse ricomprendono:

1. Pavimentazioni posate a secco nell'area attrezzata di spiaggia, e percorsi di servizio nell'area di ombreggio, da realizzarsi in maniera tale da garantire idonee condizioni di pendenza e scabrosità;
2. Aiuole ed aree verdi, per le quali dovranno essere utilizzate specie previste dal piano del verde adottato con DCC n.4 del 13/01/2010;
3. Barriere frangivento. Questi elementi “parasabbia” sono collocati a protezione dall'insabbiamento delle attrezzature che permangono sull'arenile per tutta la durata della concessione, le stesse sono installate nel periodo di chiusura della stagione elioterapica e sistematicamente rimosse all'inizio della stagione successiva. Saranno collocati pertanto esclusivamente sul versante a mare delle strutture stesse, considerando quindi non ammessa qualsiasi tipo di barriera che non svolga prevalentemente il compito di protezione dai venti dominanti da nord-est. Le barriere dovranno essere color sabbia e costituite da pannelli di legno, lastre in calcestruzzo, o elementi in metallo profilato, semplicemente infissi nel suolo con altezza massima visibile di cm 100, configurate appositamente per l'uso escludendo perciò l'utilizzazione di materiali di risulta e/o tagliente. Le barriere di protezione non possono essere installate in maniera tale da interrompere i percorsi di accesso pubblico al mare previsti nella concessione nel rispetto del Piano di gestione integrata della costa (con un varco di almeno 100 cm). È possibile chiedere presso l'Ufficio Porto dell'Area Tecnica Territorio Ambiente l'autorizzazione per posizionare i sacchi e

geocontenitori in TNT a protezione dell'office in aggiunta alle barriere parasabbia collocate sul versante mare.

4. giochi ed allestimenti per bambini privi di impianti tecnologici (quali ad esempio impianti elettrici, idrico, ecc...) non configurabili come strutture, semplicemente appoggiati sull'arenile

5. isole ecologiche per la raccolta differenziata.

6. Ombrelloni.

c2 Ai sensi della "Direttiva Alluvioni" all'interno del demanio marittimo sono poste le seguenti limitazioni costruttive:

a) Le nuove costruzioni (SUL) dovranno essere a carattere stagionale e quindi essere rimosse al termine della stagione turistica elioterapica;

b) Gli ampliamenti di manufatti esistenti (SUL) possono essere effettuati con una delle due seguenti modalità:

b1. con riqualificazione dell'esistente: il manufatto esistente e l'ampliamento dovranno avere le caratteristiche di cui all'art.9, c.2, lett.b delle NTA del PGIAC (opere di facile sgombero) e non dovranno interferire con l'equilibrio idraulico del litorale portando la quota di imposta dell'intradosso del primo orizzontamento ad una altezza $H > 1,80$ m.s.l.m.m. (il manufatto esistente dovrà essere ricostruito sullo stesso sedime);

b2. senza riqualificazione dell'esistente: l'ampliamento dovrà essere a carattere stagionale e quindi rimosso al termine della stagione turistica balneare;

c). in caso di ristrutturazioni che interessino le strutture portanti (lavori soggetti a denuncia ai sensi della LR 33/84 artt.2 e 3), e nel caso di demolizione con ricostruzione del volume esistente, l'intervento dovrà garantire che l'opera rispetti le caratteristiche di cui all'art.9, c.2, lett.b delle NTA del PGIAC (opere di facile sgombero) e che non interferisca con l'equilibrio idraulico del litorale portando la quota di imposta dell'intradosso del primo orizzontamento ad una altezza $H > 1,80$ m.s.l.m.m.;

Art. 6 - ZONE DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE-RICREATIVE COMMERCIALI

6.1- USI CONSENTITI

Tali aree sono destinate alle seguenti attività:

- esercizi commerciali (edicole, sale gioco, rivendita articoli da mare, piste

gioco, ecc...),

- chioschi bar, tavola calda, ristoranti,
- attrezzature ricettive alberghiere,

Sono individuate dagli elaborati di piano con il codice “Ce”

6.2- MODALITÀ DI INTERVENTO

c1 Le categorie di intervento previste per le citate attrezzature sono le seguenti :

- a) restauro conservativo;
- b) ristrutturazione con vincolo parziale;
- c) ristrutturazione ed ampliamento;
- d) demolizione con ricostruzione,

c2 I manufatti ricompresi nelle categorie b), c), d) che alla data di adozione della variante generale 2010, abbiano attuato gli interventi di adeguamento previsti dal piano degli arenili originario (Delibera Consiglio comunale n° 39 del 14 marzo 2001 e n°42 del 28 marzo 2001 “Controdeduzioni e definitiva approvazione terza variante piano degli arenili”), possono assoggettare a rinnovo integrale l’intera struttura fino alla demolizione con ricostruzione perseguendo obiettivi di integrazione paesaggistica, efficienza funzionale e risparmio energetico. Per gli interventi di rinnovo integrale che soddisfano gli obiettivi sopra individuati è ammesso un incremento delle superfici consentite originariamente dal piano (escludendo dal computo le parti autorizzate a carattere temporaneo e/o precario) nella misura massima del 20%. Tali interventi dovranno essere collocati all’interno dell’area in concessione fermo restando il distacco minimo dai limiti della concessione stessa di m 1,50.

c3 I manufatti che alla data di adozione della variante generale 2010, non abbiano ancora attuato gli interventi di adeguamento previsti dal piano degli arenili originario (Delibera Consiglio comunale n° 39 del 14 marzo 2001 e n°42 del 28 marzo 2001 “Controdeduzioni e definitiva approvazione terza variante piano degli arenili”), sono disciplinati dalle seguenti prescrizioni edilizie, in relazione alla categoria di massimo intervento consentita, come di seguito esplicitato:

a) intervento massimo consentito: Restauro conservativo

Tale intervento riguarda le unità edilizie da conservare integralmente o da modificare solo con i metodi del restauro scientifico, con unità stilistica complessiva.

E' assoggettato a tale tipo di intervento la "Rotonda" e l'attività n.Ce20 "Hotel Regina".

L'intervento prevede quanto di seguito riportato.

1) Il restauro degli aspetti architettonici ed il ripristino delle parti alterate, e cioè:

- Il restauro ed il ripristino dei fronti interni ed esterni;
- La ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite di cui esista esauriente documentazione;
- Il restauro o il ripristino degli ambienti interni;
- La conservazione ed il ripristino dell'impianto distributivo organizzativo originale, con soluzioni atte a consentire gli adeguamenti degli impianti igienici sanitari e tecnologici alla normativa vigente, nonché degli ambienti accessori;
- la conservazione ed il ripristino degli spazi liberi (terrazze, pontili, piazzali, percorsi pedonali, ecc...).

2) Il consolidamento degli elementi strutturali esistenti, e cioè:

- delle murature portanti, sia esterne che interne;
- dei solai e delle volte;
- delle scale;
- del tetto, con ripristino del tipo originale di copertura;

E' consentito il consolidamento o la sostituzione di elementi strutturali (nel caso sia accertata la non recuperabilità) purché non ne siano modificati la posizione, la quota ed i materiali impiegati.

3) L'eliminazione delle superfetazioni definite come parti dell'edificio incongrue rispetto all'impianto originario ed agli elementi organici con lo stesso.

b) intervento massimo consentito: Ristrutturazione con vincolo parziale

Tali interventi riguardano le unità edilizie da assoggettare alle caratteristiche tipologiche che, pur non presentando particolari pregi architettonici ed artistici, costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio degli insediamenti sull'arenile.

I manufatti oggetto di tale intervento sono i seguenti:

- attività n. **Ce18**

Il tipo di intervento prevede quanto di seguito riportato.

a) La conservazione dei caratteri architettonici e tipologici attraverso le seguenti operazioni:

-il restauro dei fronti esterni sui quali è consentita anche la realizzazione di nuove aperture;

-gli interventi di modifica dell'impianto distributivo interno anche rispetto alla posizione dei collegamenti orizzontali e verticali;

-la formazione di nuovi collegamenti sia interni che esterni al manufatto originario.

b) La demolizione delle superfetazioni, intese come parti del manufatto incongrue rispetto all'impianto originario, e la ricostruzione secondo le indicazioni planovolumetriche di progetto (vedasi elaborati progettuali allegati al Piano degli Arenili Del. C.C. n°405 del 27/3/85). L'intervento di ricostruzione deve rispettare i fili fissi individuati nella planimetrie di Piano.

Altezza massima intervento di ampliamento = m 4,00

Per tali interventi, che abbiano o non già realizzato l'intervento di adeguamento al Piano degli arenili, sono ammesse attrezzature per l'ombreggiamento, di cui al successivo punto 6.3.2 contenute nell'ambito della superficie demaniale concessionate.

c) intervento massimo consentito: Ristrutturazione ed ampliamento

Tali interventi riguardano i manufatti di origine recente e senza alcun riferimento tipologico e/o rispondenza ad un assetto urbanistico predeterminato, ma tuttavia con parti edificate di proprietà dello Stato.

I manufatti oggetto di tale intervento sono i seguenti:

-attività n. **Ce24**

-attività n. **Ce38**

c2 L'intervento di cui sopra prevede quanto di seguito riportato.

a) La ristrutturazione del manufatto stabile, in muratura tradizionale, (esistente, di proprietà dello Stato).

b) La demolizione delle parti precarie, per le quali è consentita la ricostruzione con l'uso di edilizia tradizionale solo nel caso in cui siano state oggetto di apposito permesso di costruire.

c) Rispetto alla superficie complessiva è consentito un incremento massimo come

evidenziato nella tabella “A” allegata in appendice 1. L’altezza massima dell’intervento di ristrutturazione ed ampliamento è stabilita in m 4,00. Nella configurazione di copertura piana è ammessa la sua utilizzazione quale terrazza praticabile aperta al pubblico ai fini dell’estensione degli spazi turistici-ricreativi, con le seguenti prescrizioni vincolanti:

-divieto di apporre qualsiasi tipo di copertura e/o ombreggiamenti fatti salvi i soli “ombrelloni” in legno e tela semplicemente appoggiati.

-rimozione degli ombrelloni in coincidenza della eventuale chiusura stagionale dell’attrezzatura.

Per tali interventi, che abbiano o non già realizzato l’intervento di adeguamento al Piano degli arenili, sono ammesse attrezzature per l’ombreggiamento, di cui al successivo punto 6.3.2 esclusivamente al piano terra e contenute nell’ambito della superficie demaniale concessionate.

d) intervento massimo consentito: demolizione con ricostruzione

Rientrano in questa categoria tutte le modalità di intervento consentite al comma c) fino alla demolizione con ricostruzione.

Gli interventi fino alla demolizione con ricostruzione riguardano sia i manufatti già esistenti alla data di adozione del piano degli arenili (approvazione 1995), di epoca piuttosto recente ma edificati senza alcun riferimento tipologico e rispondenza ad assetto urbanistico predeterminato, sia i manufatti realizzati in conformità al piano degli arenili nelle sue successive edizioni, fatti salvi quei manufatti sottoposti specificatamente a disciplina conservativa di cui alle precedenti lett. a), b) e c).

La superficie utile lorda realizzabile per questo tipo di attrezzature è espressa in metri quadrati SUL, di cui alle definizioni del R.E., parametrata sulla base del numero di unità modulari (individuate negli elaborati del Piano Arenili fino alla IV^a variante), per le relative dimensioni (dimensione massima pari a m 6,00x6,00), il dimensionamento è riportato nella tabella <A-dimensionamento attrezzature commerciali art. 6> in appendice alle presenti norme;

Le attrezzature ex novo o esito di rinnovo integrale, siano esse a carattere turistico - ricreativo e commerciale o manufatto per servizi, dovranno essere realizzate in conformità alle prescrizioni edilizie di cui alle tavole 3P/L, piano degli arenili - variante generale 2010.

L’altezza massima dell’edificio è stabilita in m 4,00. Nella configurazione di

copertura piana è ammessa (tranne per la Ce16) la sua utilizzazione quale terrazza praticabile aperta al pubblico ai fini dell'estensione degli spazi turistici-ricreativi, con le seguenti prescrizioni vincolanti:

-divieto di apporre qualsiasi tipo di copertura e/o ombreggiamenti fatti salvi i soli "ombrelloni" in legno e tela semplicemente appoggiati.

-rimozione degli ombrelloni in coincidenza della eventuale chiusura stagionale dell'attrezzatura.

Per tali interventi sono ammesse attrezzature per l'ombreggiamento, di cui al successivo punto 6.3.2, esclusivamente al piano terreno e contenuti nell'ambito della superficie demaniale concessionata.

Le quote di imposta dei manufatti sono precisate in sede progettuale. Nei casi di accentuato dislivello, anche a causa dei fenomeni erosivi, è ammessa l'utilizzazione di tipologie "a pilotis" previa verifica inerente all'autorizzazione paesaggistica.

c4 Le disposizioni della variante generale 2010, relative ad attrezzature che alla data di approvazione della medesima variante risultino soggette a procedimento di accertamento per abusi edilizi e ambientali, diventeranno efficaci solo alla avvenuta conclusione del procedimento stesso.

6.3 CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI

6.3.1 Caratteristiche delle strutture di facile rimozione

c1 Tutti i manufatti di cui all'art. 6.2 devono rispettare la tipologia "di facile rimozione", le caratteristiche costruttive del manufatto, degli arredi, delle pavimentazioni esterne, saranno determinate in base alle valutazioni connesse con l'autorizzazione paesaggistica. Per l'area in concessione di riferimento non sono consentite recinzioni di alcun tipo.

c2 Compete al progetto di rinnovo, ovvero di adeguamento laddove non ancora avvenuto, la verifica dimensionale, paesaggistica e prestazionale in ordine al risparmio energetico. L'altezza massima dei manufatti rinnovati è stabilita in m 4,00 e il distacco dai limiti della concessione è stabilito in m 1,50 fatte salve le disposizioni planimetriche dettate dal piano che definiscono distanze inferiori.

6.3.2 Caratteristiche delle strutture di ombreggiamento

c1 Sono ammesse strutture di ombreggiamento a servizio degli spazi per le attività turistiche-ricreative commerciali, mediante strutture di facile rimozione non soggette

a rimozione stagionale (moduli a sola copertura) esclusivamente nelle quantità previste dal piano e riassunte nella citata tabella <A-dimensionamento attrezzature commerciali art. 6>.

c2 Con la finalità di prolungare l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande durante il periodo invernale è consentita l'utilizzazione delle porzioni di ombreggiamento di cui al punto c1, mediante la tamponatura e la copertura delle stesse con materiali che privilegiano l'inserimento paesaggistico (carattere di leggerezza, trasparenza, organicità con il manufatto esistente) e il risparmio energetico. Tali superfici tamponate e coperte saranno computate come SUL, in aggiunta a quella prevista nella tabella <A-dimensionamento attrezzature commerciali art. 6>, e saranno sottoposte al relativo contributo di costruzione.

c3 Sono altresì ammessi ombreggiamenti integrativi (moduli a sola copertura), con tipologia "di facile rimozione in precario", non soggetti a rimozione stagionale, che si possono sviluppare esclusivamente all'interno dell'area in concessione di pertinenza della struttura di riferimento

c2. L'ombreggiamento integrativo sarà costituito esclusivamente da elementi costruttivi realizzati in tessuto di fibre naturali o tipo vela da barca, da cannucciaie, da "brise-soleil" realizzati in materiali naturali come legno, fibre, cordame, ecc.

Gli elementi di sostegno verticali dell'ombreggiamento integrativo, nonché l'ombreggiamento integrativo stesso, quando posti nell'area tra il manufatto ed il muretto parasabbia della passeggiata a mare, non possono in alcun modo sovrastare il muretto parasabbia o in assenza di questo del limite indicato nelle Tavole del Piano degli Arenili.

Potranno essere autorizzate tende aggettanti su suolo pubblico (marciapiede) a condizione che l'aggetto di tali tende non sia superiore a m 2,00 e comunque che non superi l'ampiezza del marciapiede né invada la sede stradale. Tali strutture, e loro appendici e meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a m 2,20 dal suolo e non possono essere realizzate a prolungamento dell'ombreggiamento integrativo.

Art. 7 - ZONE DELL'OFFERTA TURISTICA DI SPIAGGIA

7.1 USI CONSENTITI

c1 Tali aree ricomprendono le concessioni balneari esistenti e quelle di nuova formazione, sono individuate nelle tavole di piano con il codice “Sb”. Le superfici identificate sono derivate dal rilievo AFG 2005, eventuali diminuzioni delle superfici effettive a causa di fenomeni erosivi, o eventuali aumenti dovuti ad impaludamenti, sono registrate in sede di concessione demaniale, a fronte di rilievo dell'arenile asseverato da un tecnico. Tale nuovo valore costituisce valido riferimento per l'estensione della concessione demaniale ma non modifica le superfici per manufatti e arredi fissate nelle tabelle di piano come % delle superfici massime consentite (<B- Dimensionamento offerta turistica di spiaggia - art.7/8 > in appendice alle presenti norme). La concessione demaniale altrimenti detta “stabilimento balneare” è l'unità operativa minima del sistema delle attrezzature e dei servizi che costituiscono l'offerta turistica-balneare del litorale. Lo stabilimento balneare è formato da un insieme organico di manufatti, impianti, attrezzature e servizi atti a svolgere l'attività di fruizione e godimento della spiaggia sottoforma di servizio coordinato e qualificato. All'interno dello stabilimento balneare dovrà essere indicata l'area destinata a isola ecologica per la raccolta differenziata.

c2 Lo “stabilimento balneare” costituisce l'unità di riferimento delle concessioni demaniali esclusivamente destinate a soggetti d'impresa.

c3 Nelle aree dello stabilimento interposte tra la zona per servizi (è così definita la zona tra il muretto parasabbia o in assenza di questo del limite indicato nelle Tavole del Piano degli Arenili e il limite della zona per servizi verso la battigia definito cartograficamente) e la battigia sono collocate esclusivamente le seguenti attrezzature:

-Ombrelloni, tende appoggiate, piccoli gazebo e percorsi di servizio da rimuovere al termine della stagione elioterapica.

I gazebo che possono essere installati in sostituzione degli ombrelloni, ed esclusivamente in tale zona, devono avere una superficie inferiore o uguale a m² 16.00 (m 4,00 X 4,00) ed un'altezza massima non superiore a m 2,40.

La distanza dai limiti della concessione e dai passaggi pedonali deve essere tale perciò tende e ombrelloni aperti non oltrepassino tali confini.

-Allestimenti per giochi di spiaggia di facile rimozione

- Docce a libera fruizione .

L'installazione di docce a libera fruizione su questa zona della concessione, da parte del concessionario stesso, è sempre ammessa e comunque sarà oggetto di linee guida da parte dell'Amministrazione comunale in modo tale da avere un intervallo - compresi i tratti di spiaggia libera- non superiore a 250 metri. Le linee guida, condivise con le rappresentanze degli operatori di spiaggia, hanno carattere vincolante.

c4 Nelle aree interposte tra il muretto parasabbia o in assenza di questo del limite indicato nelle Tavole del Piano degli Arenili e la linea lato strada (cartograficamente definita) di massimo ingombro, sono collocate tutte quelle attrezzature integrative dell'offerta turistica di spiaggia finalizzate alle attività ludiche-sportive, di intrattenimento e di svago e comunque connesse con la fruizione dell'arenile e del mare. A titolo esemplificativo:

-Vasche di idromassaggio di piccole dimensioni. Tali impianti sono tenuti al rispetto delle norme vigenti.

-Campi per beach volley o beach basket,

-Area fitness,

-Area attrezzata dedicata ai bambini,

-Area salute con percorsi vita, percorsi tattili,

- Refrigerium con docce a nebulizzazione,ecc...

Al fine di ottenere una continuità visiva delle aree gioco si dovranno prediligere in fase progettuale soluzioni volte all'accorpamento delle stesse tra le singole concessioni demaniali.

Dove la distanza tra il muretto parasabbia o in assenza di questo del limite indicato nelle Tavole del Piano degli Arenili e la linea lato strada di massimo ingombro è inferiore a 2,5 m le aree individuate non sono soggette al presente comma ma sono ricomprese nelle aree di "massimo ingombro".

c5 Nelle aree definite di "massimo ingombro", delimitate da perimetro regolatore dalle tavole 3P/L di piano, sono collocate esclusivamente le attrezzature individuate al successivo paragrafo 7.2;

c6 Altre attività, pur non elencate, ma strettamente connesse con l'attività prevalente di fruizione e godimento della spiaggia e del mare che possono rispondere a specifiche esigenze, richiedendo conseguentemente attrezzature non classificabili in quelle sopra elencate, possono essere assentite previo parere di coerenza

programmatica da parte della G.M. a titolo esemplificativo costituiscono speciali attività ammissibili:

- usi specifici richiesti dai servizi socio-sanitari;
- frequentazione degli animali di compagnia;
- spettacoli itineranti;

c7 Le attrezzature previste nelle zone dell'arenile a più bassa compromissione ambientale (tra la zona servizi e la battigia, come definite al comma 3) sono collocabili, pur non espressamente citate, anche nelle zone a più alta compromissione (quelle tra muretto parasabbia e linea di massimo ingombro lato strada, come definite al comma 4 e quelle nella fascia di massimo ingombro come definita all'art. 7.2); così come pure le attrezzature previste nella zona di cui al comma 4 (tra muretto parasabbia e linea di massimo ingombro lato strada) sono collocabili nella fascia di massimo ingombro di cui all'art. 7.2, fatto salvo quanto previsto per i gazebi di cui all'art. 7.1, c3.

c.8 È vietato l'uso di elementi verticali quali brise solil, teli ancorati a terra, pannelli in plexiglas, in vetro o steccati in legno a chiusura del passaggio tra le cabine o per la tamponatura delle strutture ombreggianti. Durante la stagione elioterapica è consentito il posizionamento di teli o tende, a protezione degli agenti atmosferici.

c.9 Al termine della stagione elioterapica dovranno essere rimossi gli ombrelloni con le sdraio e i gazebi di cui al predetto comma c3.

7.2 MANUFATTI AMMESSI NELLA FASCIA DI MASSIMO INGOMBRO E LORO CARATTERISTICHE

c1 La fascia di massimo ingombro è delimitata, verso la battigia, dal limite della zona per servizi e verso il muretto parasabbia dalla linea di massimo ingombro.

Per i concessionari di spiaggia posti sul retro delle attività commerciali è consentito, se più favorevole, mantenere il limite della fascia di massimo ingombro, lato battigia, già autorizzato in sede di rilascio dei titoli abilitativi precedenti all'entrata in vigore del presente Piano, in deroga a quanto previsto nella tabella <B-Dimensionamento offerta turistica di spiaggia- art.7> in appendice alle presenti NTA e all'art. 17, c1.

c2 I manufatti e le attrezzature, così come qualificati ai seguenti punti 7.2.1/2/3/4, sono quantitativamente riepilogate nella tabella <B-Dimensionamento offerta turistica di spiaggia- art.7> in appendice alle presenti NTA. Sono fatti salvi i casi in cui, le attrezzature realizzate in conformità al piano arenili previgente alla variante

generale 2010, rappresentino quantità superiori a quelle espresse dalla tabella sopra richiamata.

c3 le strutture in precario o meno assentite in una determinata zona dello stabilimento balneare, sono altresì consentite come esplicitato all'art.7.1, c7.

7.2.1 Locale di servizio allo stabilimento balneare

c1 Per ogni stabilimento, a prescindere dalla sua dimensione, è ammessa l'installazione di un manufatto di servizio destinato esclusivamente alla permanenza del gestore per l'attività di esercizio, ospiterà un servizio igienico a norma Legge 13/89 ed eventuali altri servizi igienici, eventuali impianti tecnologici, ecc... la superficie massima del manufatto di servizio, espressa in Superficie Utile Lorda, è rapportata alla consistenza del fronte mare delle singole concessioni e precisamente:

a) Per concessioni di stabilimenti balneari aventi fronte mare fino a m 25,00 è consentito installare un manufatto avente superficie massima pari a m² 20,00;

b) Per concessioni di stabilimenti balneari aventi fronte mare superiore a m 25,00 è consentito realizzare un manufatto avente superficie massima pari a m² 30,00;

c) Per concessioni di stabilimenti balneari aventi fronte mare superiore a m 100,00 è consentito realizzare un manufatto avente superficie massima pari a m² 45,00;

c2 In caso di accorpamento di due o più concessioni (adeguate o meno alle norme del piano degli arenili - 3^a variante), è consentita la realizzazione attraverso il mantenimento ovvero smantellamento dell'esistente, di un manufatto avente superficie massima pari alla somma dei locali di servizio esistenti nelle concessioni di provenienza e comunque fino ad un massimo di m² 60;

c3 I manufatti saranno realizzati privilegiando la massima visuale libera con riferimento ad un osservatore posto sul lungomare rivolto verso la spiaggia. L'aspetto formale del manufatto dovrà rapportarsi alle indicazioni per l'inserimento paesaggistico di cui all'art. 4. L'inserimento paesaggistico costituisce la linea guida progettuale per la realizzazione del manufatto di servizio. L'altezza massima dei manufatti è stabilita in m 3,50.

c4 I manufatti di servizio sono classificati nella tipologia costruttiva "di facile rimozione" di cui all'art. 6.3

7.2.2 Servizi igienici di uso pubblico

c1 Tali attrezzature ricomprendono manufatti per servizi igienici, con una

superficie massima pari a m² 5,00 consentiti solo in assenza o in alternativa al manufatto di cui al punto 7.2.1. Tale manufatto, che sarà realizzato in conformità alle norme paesaggistiche vigenti, è classificato nella tipologia “di facile rimozione” e pertanto da rimuovere allo scadere della concessione.

c2 Sono inoltre compresi gli impianti docce ed erogatori di acqua potabile a servizio dello stabilimento, questi appartenenti alla tipologia “di facile rimozione in precario”.

7.2.3 Strutture di ombreggiamento .

c1 Gli elementi di ombreggiamento funzionali all’attività dello stabilimento sono classificati in due tipologie:

a) una quota, appartenente alla tipologia costruttiva “di facile rimozione” con durata pari alla concessione” di cui all’art. 6. Sono ammessi nella misura massima espressa in tabella (calcolata in un rapporto pari al 1,5% della superficie complessiva della concessione demaniale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7.1 c1 delle presenti NTA.

L’ombreggiamento sarà ottenuto esclusivamente mediante strutture leggere (legno, metallo, PVC, tensostrutture e simili), teli in tessuto di fibre naturali, PVC o tipo vela da barca, brise-soleil realizzati in materiali naturali come legno, fibre, cordame, e similari.

b) una quota appartenente alla tipologia costruttiva “di facile rimozione in precario” di cui all’art. 6. Sono ammessi nella misura massima espressa in tabella (calcolata in un rapporto pari al 6 % della superficie complessiva di riferimento al momento dell’adozione definitiva della Variante 2013.

L’ombreggiamento sarà ottenuto esclusivamente mediante teli in tessuto di fibre naturali, PVC o tipo vela da barca, brise-soleil realizzati in materiali naturali come legno, fibre, cordame, e similari.

c2 le quantità previste dalla Tabella B per le strutture di cui alla lett. a) non si applicano quando costituiscono riduzione rispetto ad eventuali superfici autorizzate per la medesima finalità (ombreggiamenti stagionali con elementi strutturali permanenti della medesima durata della concessione), e derogano quanto previsto dall’art. 17, c1.

c.3 Per le strutture di ombreggiamento non è consentito l’utilizzo di coperture a volta.

7.2.4 Cabine spogliatoio

c1 Le cabine balneari sono realizzate secondo i tipi ricorrenti della balneazione locale come individuato dalla tavola 4 di piano, in legno o plastica. Tali strutture sono tipologicamente classificate “di facile rimozione” di cui all’art. 5. Sono ammessi nella misura massima espressa in tabella (calcolata in un rapporto pari al 3,5 % della superficie della concessione demaniale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7.1 c1 delle presenti NTA. Le cabine potranno avere prospetti diversi da quelli indicati nella tavola 4 ferma restando la tipologia, l’altezza e dimensione indicata nell’elaborato grafico.

Almeno una cabina deve avere apertura a norma Legge 13/1989 e smi.

c2 Le cabine saranno installate su appositi basamenti, realizzati in cemento prefabbricato, semplicemente appoggiati al suolo.

c3 Le cabine dovranno essere ubicate seguendo una direttrice perpendicolare al muretto parasabbia. È possibile derogare a tale norma in caso di compresenza di strutture commerciali Ce che impediscano già la visuale del mare, e per la sola larghezza delle stesse.

c4 Le cabine a servizio della balneazione possono essere poste in aderenza ad altre cabine, sia del medesimo stabilimento che tra stabilimenti di diverse concessioni, ovvero ad una distanza tra le stesse e dai manufatti destinati ad office e dai manufatti destinati alle attrezzature commerciali, interni e esterni alla concessione, non inferiore a 2,00 metri. Le cabine a servizio della balneazione possono essere poste anche a m 1,00 dagli altri stabilimenti a condizione che sia rispettata la distanza di m 2,00 di cui sopra. I colori delle cabine saranno definiti in maniera particolareggiata in sede di progetto esecutivo allegato al titolo abilitativo.

c5 Le quantità previste dalla Tabella B per le strutture di cui alla lett.c) non si applicano quando costituiscono riduzione rispetto alle superfici già consentite per cabine spogliatoio stagionali dal Piano degli Arenili, IV^ Variante 2003 e derogano quanto previsto dall’art. 17, c1.

7.2.5 Camminamenti e pavimentazioni

c1 I camminamenti dovranno essere realizzati nel rispetto dell’art. 23 della Legge 5 febbraio 1992 n°104 e delle normative regionali per quanto attiene alla possibilità di accesso al mare da parte di disabili.

c2 I camminamenti dovranno essere realizzati mediante l'uso dei seguenti materiali: piastrelle e assi di legno, lastre di cemento prefabbricato, P.V.C. o plastica riciclata, masselli in cemento autobloccanti

c3. le pavimentazioni e i camminamenti dovranno essere posate a secco.

7.2.6 Reception

È possibile prevedere una zona da adibire ad attività di reception volta all'accoglienza dei clienti degli stabilimenti balneari, ferme restando le percentuali indicate nelle tabelle analitiche allegate al Piano.

La stessa dovrà avere dimensioni funzionali all'attività da svolgere e potrà essere realizzata mediante strutture di ombreggiamento senza elementi verticali di chiusura e caratteristiche di cui all'art. 7.2.3, oppure ombrelloni, oltre alla cabina prevista dall'art.8.

7.2.7 Bici Park

E' ammessa la realizzazione di bici park, ovvero strutture ombreggianti a copertura delle aree sosta delle biciclette. Queste dovranno avere dimensioni proporzionate alla dimensione della concessione balneare e dovranno essere realizzate con coperture con caratteristiche di cui all'art. 7.2.3. Non potranno avere elementi verticali di tamponamento e dovranno essere collocati in modo da ridurre il più possibile l'ingombro della visuale verso mare.

7.3 MODALITÀ DI INTERVENTO

Le classi di intervento previste per le attrezzature dello stabilimento sono le seguenti:

- a) interventi concessioni esistenti
- b) nuovi interventi.

7.3.1) Interventi concessioni esistenti

c1 Il presente piano è corredato dal rilievo dello stato di fatto coordinato con il sistema informatico demaniale, in base a tale rilievo è stata ridefinita la profondità dell'arenile, la larghezza della fascia di rispetto dal confine stradale (muretto parasabbia) e la profondità della fascia di massimo ingombro.

c2 Per gli stabilimenti balneari esistenti sull'arenile alla data di approvazione della presente variante (variante di adeguamento al piano di gestione integrata della costa

ed al codice dei beni culturali e del paesaggio), è previsto l'adeguamento alle presenti NTA nei tempi stabiliti all'art. 17 seguente;

c3 I manufatti, attrezzature, ombreggiamenti, ecc. di cui in seguito, sono installati all'interno della fascia di massimo ingombro nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi riportati nella citata tabella B, previa acquisizione dei titoli abilitativi e adeguamento dell'esistente.

c4 Lo stabilimento balneare può ricomprendere aree attrezzate per il gioco e la recreazione all'aria aperta come disciplinate dal successivo art. 10, fermo restando che, in sede di rilascio della concessione, dovrà essere definito un limite quantitativo delle aree per il gioco, che esclude la prevalenza dell'utilizzo delle aree in concessione per scopi diversi da quelli della balneazione che è da considerarsi il preminente interesse pubblico della fruizione balneare e fatti salvi i casi di attrezzature per lo sport aperte al pubblico di cui agli articoli seguenti.

7.3.2) Interventi ex novo

c1 Il piano degli arenili prevede l'insediamento di due nuove concessioni balneari (A1 e A2) riservate alla fruizione della spiaggia con animali di compagnia; questi stabilimenti si caratterizzano per la presenza organica di strutture per il ricovero, il gioco, la cura degli animali da compagnia.

c2 All'interno di tali concessioni è consentita l'installazione delle attrezzature di spiaggia come regolamentato dal precedente articolo 7 e riepilogato dalla tabella <C- Dimensionamento fruizione della spiaggia con animali da compagnia-art.7>, nonché le strutture per il ricovero, il gioco, la cura degli animali da compagnia, aventi altezza non superiore a m.1,50. All'interno di tali concessioni è consentita l'installazione dei gazebo di cui all'art. 7.1, c3, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7.1, c7.

c3 Il venir meno dei requisiti di esercizio che hanno determinato il rilascio della concessione, costituisce titolo per la decadenza della concessione stessa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 47 del Codice della Navigazione.

7.3.3) Modalità esecutive

c1 L'organizzazione planimetrica delle suddette attrezzature, ai fini dell'ottimale inserimento paesaggistico, dovrà garantire la massima visuale libera rapportata al

fronte della concessione - parallelo al lungomare-. Le superfici ammesse saranno sviluppate pertanto lungo la direttrice ortogonale al muretto parasabbia.

c2 La quota di imposta dei manufatti (siano essi della tipologia di facile rimozione con permanenza legata alla concessione ovvero di tipo stagionale in precario) è stabilita in sede di progettazione esecutiva delle opere in funzione della mitigazione dell'impatto paesaggistico e dell'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 8 - ZONE PER ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA DI SPIAGGIA

c1 Sono quelle attività che, a partire da quelle già insediate (attrezzature turistiche- commerciali, stabilimenti balneari, altri), introducono innovazioni significative nei modelli di gestione dei singoli esercizi fino a caratterizzarsi quale nuova offerta turistica di spiaggia. Sono attuate:

- a) tra concessionari di spiaggia tra di loro contigui, siano essi esercenti di esercizi commerciali (ex art. 6), stabilimento balneare (ex art. 7), o spiaggia attrezzata (ex art. 14) sulla base di uno specifico accordo tra le parti. Qualora il soggetto giuridico titolare delle attività di cui alla presente lettera sia il medesimo, l'accordo è sostituito da apposita dichiarazione di intenti sottoscritta dal titolare stesso.
- b) tra concessionari di spiaggia, siano essi esercenti di esercizi commerciali (ex art. 6) ovvero di stabilimento balneare (ex art. 7) e gli esercenti attività produttive e di prestazione di servizi -con particolare riferimento agli esercizi turistico-ricettivi di cui alla L.R. n.9/2006- posti nell'ambito esterno alla spiaggia compreso tra il limite lato monte del piano degli arenili e la linea ferroviaria, sulla base di un consorzio volontario. Qualora il soggetto giuridico titolare delle attività di cui alla presente lettera sia il medesimo, il consorzio è sostituito da apposita dichiarazione di intenti sottoscritta dal titolare stesso.

L'ubicazione e l'estensione di tali progetti unitari per attività di innovazione dell'offerta turistica di spiaggia è determinata dallo stesso accordo o consorzio o dichiarazione d'intenti sulla base del parere di coerenza programmatica rilasciato dalla Giunta municipale e nel rispetto del Regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche

ricreative”.

c2 Nei casi di proposte di consorzio, accordo o dichiarazione di intenti con caratteristiche di particolare rilevanza economica e sociale, richiedenti prodotti e/o servizi la cui tipologia non è presente all'interno della zona sopra individuata, su parere della Giunta municipale, gli uffici tecnici comunali potranno autorizzare attività di innovazione dell'offerta turistica di spiaggia composti anche da soggetti d'impresa fornitori dei beni e dei servizi richiesti con esercizi localizzati esternamente all'ambito sopra individuato.

c4 Gli stabilimenti balneari, conformemente a quanto previsto dall'art. 64 della legge regionale 27/2009 e dall'art. 12 del Regolamento regionale 5/2011, possono svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, congiuntamente all'attività prevalente di stabilimento balneare, presentando apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio di Attività) allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Senigallia. In tali casi, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere svolta esclusivamente nel “locale di servizio allo stabilimento balneare” (art. 7.2.1.);
- b) la superficie adibita alla somministrazione di alimenti e bevande e alla eventuale dispensa non deve essere prevalente rispetto alla rimanente superficie del locale di servizio che, quindi, manterrà la destinazione prevalente prevista dall'art. 7.2.1.; nel caso di più locali di servizio all'interno del medesimo stabilimento balneare la superficie complessiva adibita alla somministrazione di alimenti e bevande e alla eventuale dispensa non può essere superiore del 50% rispetto al totale delle superfici dei locali di servizio
- c) un numero massimo di 4 cabine spogliatoio (art. 7.2.4.) potranno essere utilizzate per svolgere attività di supporto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande o di servizi in genere (reception, bagni, magazzini e simili), fermo restando il loro riconoscimento tipologico, il rispetto delle normative igienico-sanitarie
- d) l'attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere svolta nel rispetto delle prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico;
- e) l'attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere svolta esclusivamente dal titolare dello stabilimento balneare e non

potrà essere oggetto di separati atti di disposizione, ovverosia l'attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande non potrà essere trasferita se non con l'intera attività principale e non potrà essere affidata in gestione a terzi;

- f) per lo svolgimento dell'attività accessoria di somministrazione alimenti e bevande è indispensabile il possesso della prescritta qualifica professionale richiesta per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- g) l'attività di somministrazione alimenti e bevande deve essere effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività prevalente dello stabilimento balneare e negli orari di apertura degli stessi;
- h) l'avvio dell'attività accessoria di somministrazione alimenti e bevande non deve comportare la trasformazione in destinazione d'uso a commerciale della parte del locale di servizio adibita a somministrazione alimenti e bevande.

c5. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le zone per la balneazione collettiva e sociale (art. 9) in quanto in tali concessioni è vietata l'attività imprenditoriale di stabilimento balneare.

8.1 TITOLI ABILITATIVI

c1. Per la realizzazione delle previsioni dell'articolo 8, c1 è necessaria la sottoscrizione di apposito accordo o la costituzione dell'apposito Consorzio, o la dichiarazione di intenti, ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 8, c1

c2. L'accordo deve essere sottoscritto tra le parti e debitamente registrato; il Consorzio deve essere nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2062 e seguenti del Codice Civile.

c3. L'atto di cui all'art. 8.1, c2 deve recare:

- a) l'assunzione dell'obbligo solidale da parte dei contraenti, consorziati di realizzare nei tempi che saranno concordati con il Comune, le opere previste nella relativa porzione di arenile (di norma servizi di spiaggia) e la fissazione delle relative garanzie,
- b) indicazione delle porzioni di aree demaniali messe a disposizione dell'attività innovativa di cui all'art. 8, c1 (allegando apposta planimetria dell'area interessata);
- c) dichiarazione di ogni singolo contraente, consorziato che la messa a disposizione delle porzioni di aree demaniali avviene esclusivamente ai fini di ottimizzare la proposta balneare dei soggetti coinvolti così come

previsto dall'art. 8, c1, dichiarando espressamente che la messa a disposizione di tali aree non comportata l'affidamento in gestione a terzi delle aree stesse e, pertanto, che non si configura quanto previsto dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione;

- d) dichiarazione di ogni singolo contraente, consorziato di assunzione di responsabilità di quanto verrà realizzato e gestito nella porzione di area in oggetto dell'attività innovativa di cui all'art. 8, c1;
- e) dichiarazione di ogni singolo contraente o consorziato di essere consapevole che il recesso da parte anche di un solo contraente o consorziato comporterà la decadenza dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività innovativa di cui all'art. 8, c1.

c4. La mancata realizzazione delle opere imposte ai concessionari dalle previsioni del presente piano in relazione alla singola attività di cui all'art. 8, c1, opere e previsioni che sono riportate dal Comune anche nella concessione demaniale marittima in sede di rilascio, di rinnovo e o di atto suppletivo, è rilevante ai fini delle prescrizioni dell'art. 47 cod. della Navigazione lett. a) e f), sicché una volta accertata e contestata la mancata realizzazione, dovrà essere pronunciata in conseguenza di essa, la decadenza della concessione.

8.2 USI CONSENTITI

c1 Le attrezzature per attività innovative dell'offerta turistica sono le medesime afferenti le singole concessioni demaniali ovvero gli esercenti extra demanio facenti parte dell'attività innovativa di cui all'art. 8, c1. L'uso delle attrezzature avviene a cura dei soggetti contraenti, del consorzio o del dichiarante che sviluppa un'attività funzionalmente coordinata con l'esito di produrre servizi anche diversi da quelli originari, fermo restando le superfici e le destinazioni d'uso dei singoli manufatti conferiti all'attività innovativa di cui all'art. 8, c1 salvo quanto previsto dal successivo art. 8.3, c2.

c2 Le attività innovative di cui all'art. 8, c1, lettera b) sono regolate, relativamente all'orario di esercizio, dal medesimo provvedimento destinato agli stabilimenti balneari, che ne definisce l'orario di apertura e di chiusura. Qualora il soggetto giuridico titolare delle attività sia il medesimo (con dichiarazione di intenti sottoscritta dal titolare stesso) l'orario di esercizio delle attività innovative è relazionato all'orario di servizio dell'attività oggetto della dichiarazione di intenti

che opera all'esterno della spiaggia.

Le attività innovative di cui all'art. 8, c1, lettera a) sono regolate, relativamente all'orario di esercizio, dal medesimo provvedimento destinato alle attività commerciali, che ne definisce l'orario di apertura e di chiusura.

8.3 MODALITÀ DI INTERVENTO

c1 Per le attività innovative dell'offerta turistica di spiaggia, che confidano su spazi e attrezzature a specifica destinazione, è ammessa la riorganizzazione degli spazi e delle medesime attrezzature, il rinnovo dei manufatti anche sulla base di tipologie alternative a quelle originariamente previste dal piano degli arenili e l'articolazione delle funzioni tra i medesimi spazi disponibili fermo restando l'uso funzionale prevalente coerente con i titoli abilitativi. Le attività innovative dell'offerta turistica di spiaggia sono assoggettate ad una licenza demaniale suppletiva o autorizzazione demaniale - in modo tale che vi sia conformità tra gli usi effettivi e quanto viene autorizzato- in conformità a quanto previsto dagli art. 19 e 24 del Reg. C. d. N.

c2 Nei casi di proposte conformi all'art. 8 c1, con caratteristiche di particolare rilevanza economica e sociale, su parere di congruità programmatica della Giunta municipale, gli uffici potranno autorizzare l'organizzazione dei manufatti previsti dalle presenti norme -su specifica motivazione progettuale- anche in difformità dagli elementi regolativi riguardo alla loro ubicazione e usi consentiti. Tale deroga si estende anche alla possibilità di mantenere in essere nel periodo invernale le strutture precarie localizzate nelle aree degli stabilimenti balneari, ma utilizzate per le attività innovative di cui all'art.8, c.1 a) e funzionali ad attività commerciali Ce aperte durante il periodo invernale.

c4 La sospensione o cessazione dell'attività che ha attivato la riorganizzazione funzionale di cui al comma 1 precedente determina la decadenza del parere di congruità e pertanto gli spazi, manufatti e attrezzature coinvolte sono riconfermate nella originaria destinazione d'uso.

Art. 9 - ZONE DELLA BALNEAZIONE COLLETTIVA E SOCIALE (COLONIE MARINE, ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, NO-PROFIT)

9.1 USI CONSENTITI

c1 Tali aree sono destinate alla formazione di spazi riservati per attività

riconducibili alla balneazione collettiva (colonie dopolavoro, didattiche, istituzionali o centri estivi gestiti da Enti Pubblici o morali, attività propria di enti no-profit, ecc.), sono individuate nella tavole di piano con il codice “Cs”; in tali concessioni è vietata l’attività imprenditoriale di stabilimento balneare aperto alla generalità dei cittadini. Rientrano in questa categoria normativa le concessioni di spiaggia di competenza statale, individuate dal D.P.C.M. 21/121995.

c2. Al fine di garantire le finalità sociali e l’esclusione di qualsivoglia attività imprenditoriale, i soggetti titolari delle concessioni delle aree “Cs” qualora intendessero utilizzare l’impianto per scopi sociali al di fuori del periodo e dell’orario stabilito per il servizio di colonia marina dovranno presentare entro il 30 aprile di ogni anno il programma delle attività sociali che propongono di attivare nell’area oggetto di concessione per la successiva stagione balneare, sottoscritto da tutti gli Enti e/o associazioni coinvolti.

Tali programmi dovranno indicare:

- a) categoria dell’utente;
- b) attività svolta in spiaggia;
- c) finalità del soggiorno marino;
- d) numero e nominativi dei partecipanti al programma;
- e) periodo di svolgimento del programma (giorni e orari);
- f) dettaglio dei costi a carico degli utenti per la partecipazione al programma.

In casi eccezionali e motivati, i programmi di attività sociale potranno essere presentati anche dopo la scadenza del 30 aprile ma, comunque, con quindici giorni di anticipo rispetto all’inizio dell’attività sociale proposta in spiaggia.

Tali programmi sociali saranno sottoposti a preventivo parere della Giunta municipale che valuterà le finalità sociali dei programmi. In presenza di parere positivo da parte della Giunta municipale, i programmi saranno visti dal competente ufficio comunale e saranno trasmessi al titolare della concessione, che dovrà esporre per l’intera stagione balneare, all’ingresso della concessione, un pannello di segnalazione delle dimensioni minime di cm 60x90 con la dicitura “Colonia Marina - Accesso riservato ai soli partecipanti al programma sociale approvato dalla Giunta Municipale, ai sensi dell’art.9.1, c2.”.

Nell’ambito delle concessioni balneari classificate “Cs”, pena la decadenza della concessione stessa, è espressamente escluso l’utilizzo delle strutture balneari da parte di soggetti privati non compresi nell’elenco nominativo dei partecipanti al programma sociale sopra citato.

c3 Nelle aree destinate alla balneazione collettiva e sociale è consentita l'installazione delle medesime attrezzature previste per gli stabilimenti balneari di cui all' art. 7 con la sola eccezione riguardo al manufatto di servizio ex art. 7.2.1. Tale manufatto, destinato alla permanenza del gestore per l'attività di esercizio, ospiterà un servizio igienico a norma Legge 13/89 ed eventuali altri servizi igienici, eventuali impianti tecnologici, ecc... la superficie massima del manufatto di servizio, espressa in Superficie Utile Lorda, è stabilita nella misura massima di 20 m². Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Deliberazione G.R. n. 1326 del 8/06/1998. *“Autorizzazione all'esercizio di strutture ricettive complementari, a carattere turistico-sociale, riservate al soggiorno temporaneo di minori.”*

Le dotazioni ammesse sono riepilogate dalla tabella <D-Dimensionamento balneazione collettiva e sociale-art.9> in appendice alle presenti NTA.

Art. 10 - ZONE DEL GIOCO E DELLE ATTIVITÀ RICREATIVE ALL'ARIA APERTA

c1 Il Piano degli arenili prevede la formazione di zone del gioco e delle attività ricreative all'aperto. Tali zone sono articolate come segue:

a- Aree cartografate, sono individuate nelle tavole di piano con il codice “Ag”. Tali aree sono assegnate a soggetti d'impresa, associazioni, enti pubblici e di diritto pubblico per attività coordinate dall'Amministrazione comunale e pertanto assoggettata (la concessione) al parere preliminare di congruità programmatica da parte della Giunta Municipale. Per le aree gioco gestite da società sportive o similari che necessitano a dotarsi di salvavita ai sensi del DLgs n. 158/2012, è consentita l'installazione di un manufatto di massimo 4,5 x 2,0 metri, orientato perpendicolarmente al mare, per le operazioni di primo soccorso, il ricovero delle attrezzature sanitarie e un servizio igienico ai sensi della L 13/1989.

b- Aree per il gioco ed attività ricreative all'aperto all'interno degli stabilimenti balneari di cui al precedente art. 7.

c- Aree per il gioco ed attività ricreative all'aperto (Ag*), annessa agli stabilimenti balneari a destinazione d'uso esclusiva, di cui al precedente art. 7.

d-Aree per il gioco ed attività ricreative all'aperto (Ag°), annesse alle attività diverse dagli stabilimenti balneari a destinazione d'uso esclusiva.

c2- Le attrezzature per il gioco all'aria aperta, di cui al punto c) e d), sono tenute ad

apporre, in evidenza pubblica, un pannello di segnalazione delle dimensioni minime di cm 60x90 con -al minimo- la dicitura “Impianto gestito dallo stabilimento balneare, a disposizione gratuita del pubblico e dei clienti dello stabilimento. E’ consentito l’utilizzo massimo di un’ora consecutiva del campo da gioco”.

Tale obbligazione, connessa con la concessione demaniale, va registrata dal medesimo atto di concessione demaniale in tutt’uno con le misure sanzionatorie corrispondenti alla decadenza immediata della concessione stessa;

Art. 11 - ZONE DESTINATE AL RIMESSAGGIO PER NATANTI DA DIPORTO.

11.1 - USI CONSENTITI

c1 Tali aree sono individuate nelle tavole di piano con il codice “R”. Sono destinate al rimessaggio di natanti da diporto (art. 13 L. Legge 11 febbraio 1971 n. 50 e s.m.).

Al termine della stagione elioterapica è consentito modificare l’assetto dell’area in concessione senza aumento della superficie concessionata al fine di mettere in sicurezza i natanti dalle mareggiate. Tale assetto invernale dovrà essere registrato in concessione, per consentire l’esatta individuazione dell’area.

c2 La concessione delle aree di cui al c1, è riservata esclusivamente alle associazioni allo scopo costituite nelle forme dell’associazionismo senza scopo di lucro.

c3 Nelle aree destinate all’utilizzo di cui sopra si potranno svolgere anche le seguenti attività:

- corsi stagionali afferenti l’attività statutaria dell’associazione: surf, vela, canoa, ecc;
- piccole manutenzioni che non comportino attrezzature permanenti.

c4 Per l’espletamento delle suddette attività è consentita l’installazione, nella tipologia di “facile rimozione” delle seguenti attrezzature:

- piccole strutture, in compensato marino, per la custodia di surf e canoe semplicemente appoggiate al suolo.

-attrezzature per l’alaggio delle imbarcazioni

- strutture di ombreggiamento, ammesse con un rapporto massimo pari al 1,5% della superficie complessiva della concessione demaniale di riferimento, con un massimo di m²20.

c5 Per l’espletamento delle suddette attività è consentita l’installazione, nella tipologia di “facile rimozione” delle seguenti attrezzature:

-impianto di illuminazione per la sicurezza dell'area, per il quale non è fatto obbligo di rimozione al termine della stagione elioterapica, avendo cura di orientare i fari a terra per non interferire con la navigazione.

- Per le aree rimessaggio gestite da associazioni sportive o similari che necessitano di dotarsi di salvavita ai sensi del DLgs n. 158/2012, è consentita l'installazione di un manufatto di massimo 4,5 x 2,0 metri, orientato perpendicolarmente al mare, per le operazioni di primo soccorso, il ricovero delle attrezzature sanitarie e un servizio igienico ai sensi della L 13/1989.

c6 La quantificazione delle aree per rimessaggio è riepilogata dalla tabella <E-Dimensionamento servizi di spiaggia-art.10/11/12/13/14> in appendice alle presenti NTA.

11.2 Modalità di intervento

c1 Le aree qui considerate sono individuate dalle Tavole di progetto ed identificate con la lett. "R";

c2 Nel tratto di mare prospiciente i concessionari dovranno delimitare, con boe di idonee dimensioni, i passaggi obbligatori per l'uscita ed il rientro via mare delle imbarcazioni nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Capitaneria di porto, nel rispetto della localizzazione prevista dal piano.

Art. 12 - ZONE DESTINATE ALL'ESERCIZIO AMATORIALE DEL SURFING E KITE-SURFING.

12.1 - USI CONSENTITI

c1 Tali aree sono individuate nelle tavole di piano con il codice "Ks". Sono destinate alla attività di surf e kitesurf.

c2 La concessione delle aree di cui al c1, è riservata esclusivamente alle associazioni allo scopo costituite nelle forme dell'associazionismo senza scopo di lucro.

c3 Nelle aree destinate all'utilizzo di cui sopra si potranno svolgere anche le seguenti attività:

- corsi stagionali afferenti l'attività statutaria dell'associazione: nuoto, surf, kitesurf;
- piccole manutenzioni che non comportino attrezzature permanenti.

c4 Per l'espletamento delle suddette attività è consentita l'installazione, nella tipologia di "facile rimozione" di un manufatto di servizio destinato esclusivamente alla permanenza del gestore per l'attività di esercizio; il medesimo manufatto ospiterà un servizio igienico a norma Legge 13/89 ed eventuali altri servizi igienici, eventuali impianti tecnologici, ecc... la superficie massima del manufatto di servizio, espressa in Superficie Utile Lorda, è fissata in m² 20,00;

c5 Per l'espletamento delle suddette attività è consentita l'installazione, nella tipologia di "facile rimozione in precario" delle seguenti attrezzature:

-piccole strutture, in compensato marino, per la custodia di surf e canoe semplicemente appoggiate al suolo.

c6 La quantificazione delle aree per l'attività di SURFING E KITE-SURFING è riepilogata dalla tabella <E-Dimensionamento servizi di spiaggia-art.10/11/12/13/14> in appendice alle presenti NTA.

C7) ombreggiamento integrativo ottenuto esclusivamente mediante teli in tessuto di fibre naturali, PVC o tipo vela da barca con struttura verticale leggera e privi di struttura orizzontale (questi ombreggiamenti dovranno essere rimossi al termine della stagione elioterapica).

12.2 Modalità di intervento

c1 Nel tratto di mare prospiciente i concessionari dovranno delimitare, con boe di idonee dimensioni, i passaggi obbligatori per l'uscita ed il rientro via mare nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Capitaneria di porto.

Art. 13 - ZONE DESTINATE AL RIMESSAGGIO E ALL'ESERCIZIO DELLA PICCOLA PESCA.

13.1 - USI CONSENTITI

c1 Tali aree sono individuate nelle tavole di piano con il codice "R/P". Sono destinate al rimessaggio di natanti da diporto e per un minimo del 20% dell'area all'attività connessa con la piccola pesca.

c2 Nelle aree destinate a tale utilizzo di cui sopra si potranno svolgere anche le seguenti attività:

-piccole manutenzioni che non comportino attrezzature permanenti.

c.3 I posteggi per la piccola pesca sono destinati ad uso esclusivo e gratuito ad operatori con requisito professionale di pescatore.

c4 Per l'espletamento delle suddette attività è consentita l'installazione, nella tipologia di "facile rimozione in precario" delle seguenti attrezzature:

-impianto di illuminazione per la sicurezza dell'area.

-attrezzature per l'alaggio delle imbarcazioni.

-un ricovero per l'attrezzatura della pesca, realizzato esclusivamente in compensato marino, semplicemente appoggiato al suolo e privo di allacciamenti ad alcun impianto tecnologico; avente la superficie massima coperta è di 6 m² per un'altezza massima di m 2,20.

-Impianti tecnologici connessi alle operazioni di alaggio, varo e uscita in mare (verricelli e simili) e tutte quelle manovre indispensabili per l'attività della pesca stessa.

c5 Le aree previste per la piccola pesca possono essere dotate di acqua corrente e allaccio energia elettrica per pubblica illuminazione.

c6 La quantificazione delle aree per rimessaggio e piccola pesca è riepilogata dalla tabella <E-Dimensionamento servizi di spiaggia-art.10/11/12/13/14> in appendice alle presenti NTA.

13.2 Modalità di intervento

c1 Le aree qui considerate sono individuate dalle Tavole di progetto ed identificate con la lett. "P";

c2 Nel tratto di mare prospiciente i concessionari dovranno delimitare, con boe di idonee dimensioni, i passaggi obbligatori per l'uscita ed il rientro via mare delle imbarcazioni nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Capitaneria di porto. Così come pure saranno segnalate le attrezzature a mare utilizzate per la pesca con il cogollo.

Art.14- ZONE DI SPIAGGIA ATTREZZATA PER ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE.

14.1 - USI CONSENTITI

c1 Tali aree sono destinate ad ospitare attrezzature pubbliche o di interesse pubblico definite in base alle esigenze e ai programmi della amministrazione comunale. Le tavole di progetto identificano tali aree con la lett. "Sa";

c2 Le aree in oggetto possono essere utilizzate anche da altri soggetti privati, Enti e Associazioni con scopi e finalità pertinenti all'utilizzo consentito dal presente

articolo.

c3 Gli interventi ammessi per tali aree, se attuati da altri soggetti esterni all’A.C. saranno convenzionati sulla base di un apposito progetto redatto dal soggetto attuatore dell’intervento di concerto con l’Amministrazione Comunale.

c4 Per le attività insediabili è consentita l’installazione dei seguenti manufatti:

a) un manufatto di servizio del tipo “di facile rimozione” di superficie coperta non superiore a 20,00 m², comprensiva del servizio igienico con caratteristiche di accessibilità di cui alla L. 13/1989 che potrà essere realizzato con le medesime modalità e vincoli previsti per gli stabilimenti balneari.

b) cabine spogliatoio, da realizzare secondo modalità, tipi previste per gli stabilimenti balneari di cui al precedente art. 7.2.

c) ombreggiamenti e docce, da realizzare secondo modalità, tipi previste per gli stabilimenti balneari di cui al precedente art. 7.2.

d) piccole strutture, in compensato marino semplicemente appoggiati al suolo, per la custodia di attrezzi da spiaggia (surf, canoe, ecc.);

e) attrezzature per l’eventuale alaggio delle imbarcazioni;

d) ombreggiamento integrativo ottenuto esclusivamente mediante teli in tessuto di fibre naturali, PVC o tipo vela da barca con struttura verticale leggera e privi di struttura orizzontale (questi ombreggiamenti dovranno essere rimossi al termine della stagione elioterapica).

In tali zone è vietata l’installazione di ombrelloni, sdraio e lettini riconducibili alla semplice attività di fruizione della spiaggia demandata allo stabilimento balneare.

La progettazione all’interno di tali aree dovrà essere effettuata sulla base dei criteri utilizzati per la redazione del Piano degli Arenili, ovvero precarietà e facile rimozione di tutte le strutture da installare, attenzione all’inserimento paesaggistico.

Vista l’attività didattica invernale svolta dalla Lega Navale Italiana nell’area Sa 9 è autorizzata la permanenza nella stagione invernale delle strutture indispensabili a tali attività.

La quantificazione delle suddette dotazioni è riepilogata dalla tabella <E-Dimensionamento servizi di spiaggia-art.10/11/12/13/14> in appendice alle presenti NTA.

Art. 15 - ZONE DELLA SPIAGGIA DI LIBERA FRUIZIONE

c1 Le aree di spiaggia libera, individuate nelle tavole di piano, sono destinate alla

libera fruizione e godimento della spiaggia e del mare.

c2 Nella spiaggia libera sono ammessi esclusivamente le seguenti attività ed interventi:

-manifestazioni occasionali, espressamente autorizzate dal Comune, connesse con la balneazione, l'attività sportiva, lo spettacolo e le attività ludiche in genere, di durata non superiore a 20 giorni consecutivi. Nello stesso luogo non possono essere autorizzate manifestazioni occasionali, allo stesso organizzatore, se non siano decorsi almeno 30 giorni dall'ultima manifestazione occasionale esercitata. Per periodi più prolungati potranno essere concesse dalla Giunta Comunale, su richieste motivate e secondo le finalità del Piano, fino ad un massimo di 30 giorni.

-servizi igienici di uso pubblico con strutture di facile rimozione, di superficie coperta massima di 6,00 m², realizzati in conformità ai disposti della legge 13/89;

-docce di uso pubblico costituite dal semplice impianto di erogazione;

-postazioni di sorveglianza per il salvataggio a mare,

-piccoli depositi per la custodia di ombrelloni, sedie, ecc... realizzati in compensato marino delle dimensioni massime di m 4,00x 2,00x 3,00 (h). Tali manufatti possono essere installati esclusivamente a cura del Comune ed asportati al termine della stagione elioterapica.

c3 Le attività elencate sono soggette a specifica autorizzazione per l'occupazione demaniale e gli impianti connessi sono ricompresi nella tipologia della facile rimozione in precario.

c4 La frequentazione degli animali di compagnia in specifici tratti di spiaggia libera possono essere assentite dalla G.M. su richiesta di associazioni o enti che ne facciano richiesta presentando specifico progetto.

c5 L'installazione di opere d'arte in specifici tratti di spiaggia libera, può essere assentita dalla G.M., sulla base di specifico progetto che ne valuti l'inserimento paesaggistico e la sicurezza in relazione all'arenile.

Art. 15 bis - ZONE DI LIBERO TRANSITO

c1 Come previsto dal Piano di Gestione Integrato della Costa la fascia di arenile compresa fra la linea di battigia ed il limite delle attrezzature di spiaggia deve avere una larghezza non inferiore a cinque metri al fine di permettere il libero transito delle persone.

c.2 In tale zona di libero transito non sono ammesse installazioni e attrezzature di alcun tipo e sono vietati i comportamenti e le attività che limitano o impediscono il passaggio delle persone e dei mezzi di servizio e di soccorso.

Art. 16 - ZONE DELLA CONSERVAZIONE NATURALISTICA

c1 Tali aree, nel rispetto delle indicazioni metodologiche del PPAR e del piano regionale per la gestione della costa, sono destinate alla conservazione dei caratteri naturalistici presenti nell'ambito litoraneo; la tutela si sviluppa su due linee normative:

a- zone della tutela naturalistica e idrogeologica

b- zone della tutela diffusa della biodiversità

c2 Le tavole di piano individuano gli ambiti della tutela naturalistica e idrogeologica (lett. a) sia mediante evidenza cartografica, di cui alle tavole 2P/L, sia -relativamente alle zone ecologiche caratterizzate dalla formazione di dune- mediante evidenza fotografica. La duna costiera, oltre a rappresentare un ambiente naturale di grande bellezza, svolge un ruolo importantissimo per l'ecosistema che la comprende. Essa costituisce una riserva naturale di sedimento per la spiaggia e ne rallenta l'erosione, garantendo attraverso la vegetazione spontanea che la popola, l'arresto e il deposito della sabbia che altrimenti sarebbe dispersa verso l'interno dall'azione del vento. L'esistenza della duna è possibile solo grazie alla vegetazione presente lungo il litorale, costituita da un numero di specie relativamente basso, ma fortemente specializzate e adattate ad un ambiente difficile, caratterizzato da forte insolazione estiva, elevata e frequente ventosità e, soprattutto, alta salinità del substrato. L'evidenza fotografica mette in relazione l'ambito ecologico di formazione delle dune con le attività esistenti ovvero, laddove segnalate, previste dal piano stesso. In questi ambiti si applicano le speciali modalità di tutela identificate dall'appendice alle presenti norme tecniche "Pratiche di tutela delle condizioni naturalistiche della spiaggia".

c3 Le tavole di piano individuano altresì gli ambiti della tutela diffusa della biodiversità (lett. b). in questi ambiti, a prescindere dalla classificazione funzionale, si applicano le speciali modalità di tutela identificate dall'appendice alle presenti norme tecniche "Pratiche di tutela delle condizioni naturalistiche della spiaggia".

16.1- DISCIPLINA ESECUTIVA

c1 zone della tutela naturalistica e idrogeologica: tali zone sono destinate alla conservazione della spiaggia nelle sue condizioni naturali, pertanto è vietato ogni utilizzazione e installazione di qualsiasi tipo fatta salva la libera fruizione esclusivamente pedonale.

c2 Rientrano nella medesima classificazione le immissioni a mare dei bacini imbriferi minori, che il piano identifica; tali elementi, appartenenti al reticolo idrico superficiale, sono assoggettati a ripristino delle condizioni di naturalità mediante interventi di bio-ingegneria in sostituzione, laddove esistenti, delle tubazioni in cemento, canali, ecc.

c3 Zone della tutela diffusa della biodiversità: tali zone sono destinate alla tutela e conservazione della biodiversità, i concessionari ovvero l'A.C. per quanto riguarda le aree di spiaggia libera, sono obbligati al rispetto delle speciali modalità di tutela identificate dall'appendice alle presenti norme tecniche "Pratiche di tutela delle condizioni naturalistiche della spiaggia".

c4 L'Amministrazione comunale promuove progetti mirati integrativi della presente disciplina al fine di porre a dimora vivai di specie psammofile o di altre essenze botaniche da determinarsi secondo specifici programmi.

Art. 17 - TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PIANO

c1 Le previsioni del presente piano (variante di adeguamento al piano di gestione integrata delle aree costiere e al codice dei beni culturali e paesaggistici 2010), sono efficaci a decorrere dalla prima stagione elioterapica, di cui all'art. 2 Regolamento regionale 13 maggio 2004 n. 2 "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative", successiva alla data di approvazione definitiva dello stesso. Tutti i manufatti e attrezzature presenti sull'arenile, non conformi alla presente variante generale 2010, dovranno essere adeguati alla presente disciplina alla prima modifica edilizia all'attività presente sull'arenile.

c2 Compete al Demanio marittimo l'adeguamento delle convenzioni di concessione in base alle presenti norme.

Art. 18 - SANZIONI

Nei casi accertati di usi non conformi alla disciplina urbanistica e paesaggistica, sancita con la presente normativa, ovvero di preesistenze (eseguite in base a

concessione demaniale e/o permesso di costruire antecedenti il presente piano) non adeguate nei modi e nei tempi alla medesima disciplina o ad eventuali prescrizioni urbanistico-edilizie sopravvenute, l'Amministrazione competente dichiarerà la decadenza dalla concessione demaniale, ai sensi dell'art. 47, lett. f del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942 n. 327) e del regolamento di Attuazione (D.P.R. 26.08.1949 n. 631 e 15.02.1952 n. 328 e succ. modificazioni) oltre alle sanzioni connesse se ed in quanto dovute.

Art. 19 - NORME FINALI E TRANSITORIE

c1 Il Piano Particolareggiato dell'arenile -VARIANTE 2010- si compone dei seguenti elaborati tecnici:

- a) Relazione illustrativa
- b) N.T.A.
- c) N.T.A. comparate con le Norme tecniche Attuative vigenti
- d) Tavola 1P spiaggia di ponente - stato dei luoghi e attuazione Piano Arenili 1995/2005
- e) Tavola 1L spiaggia di levante - stato dei luoghi e attuazione Piano Arenili 1995/2005
- f) Tavola 2P spiaggia di ponente - ambiti omogenei e assetto ambientale
- g) Tavola 2L spiaggia di levante - ambiti omogenei e assetto ambientale
- h) Tavola 3P spiaggia di ponente - assetto demaniale e prescrizioni particolareggiate
- i) Tavola 3L spiaggia di levante - assetto demaniale e prescrizioni particolareggiate
- j) Tavole 4 immagine territoriale e schema tipo attrezzature balneari

c2 Il Piano Particolareggiato dell'arenile -VARIANTE 2010-, efficace ai sensi di legge, sostituisce ogni atto normativo riferito alla disciplina urbanistica di dominio comunale precedentemente approvato.

c3 Le tabelle A,B,C,D ed E in appendice al presente articolato costituiscono esplicitazione analitica delle previsioni di piano, i dati contenuti prevalgono sul dispositivo grafico, le stesse tabelle sono parte integrante e sostanziale delle NTA. Laddove si riscontrino inesattezze delle tabelle in ordine alla consistenza di aree e strutture già concesionate alla data di adozione definitiva della Variante 2013 è possibile presentare motivata istanza di correzione delle stesse, che non costituisce

variante al Piano ed è approvata con Determinazione Dirigenziale.

c4 l'elaborato "Pratiche di tutela delle condizioni naturalistiche della spiaggia" in appendice al presente articolato costituisce il manuale di comportamento rispetto agli obiettivi di tutela posti dal piano degli arenili. I soggetti operatori di spiaggia, siano essi concessionari o altri soggetti autorizzati ad eseguire operazioni sull'arenile, sottoscrivono con l'A.C. attraverso la specifica concessione di cui agli articoli precedenti l'impegno al rispetto delle pratiche di tutela delle condizioni naturalistiche della spiaggia. Operazioni in contrasto con il manuale ovvero elusive dello stesso sono sanzionate con le modalità previste dalla medesima concessione.

c6 Il Piano degli Arenili individua alla Tavola 2P/L i tratti di arenile soggetti ad erosione costiera come da analisi del Piano di gestione integrata della costa. Altri fatti erosivi possono essere acclarati sulla base degli interventi di ripascimento effettuati dal Comune di concerto con il Servizio Porti e Demanio marittimo della Regione Marche. A fronte di una di queste due specifiche condizioni erosive dell'arenile (fenomeno erosivo derivato dal piano di gestione integrata, oppure dalle misure di ripascimento adottate per le annualità precedenti) è consentito che entro il 31 dicembre 2016, i titolari degli stabilimenti balneari localizzati nell'arenile soggetto a fenomeni erosivi (come sopra individuati) attivino un procedimento di delocalizzazione optando per una delle aree di "Delocalizzazione stabilimenti dall'arenile in erosione" individuate dalle medesime tavole 2P/L. Il progetto di delocalizzazione è soggetto alla normativa di cui al precedente art. 7 e le quantità delle attrezzature di spiaggia previste dal predetto art. 7 saranno riferite alla nuova superficie dello stabilimento balneare, che dovrà avere un fronte mare di almeno m 30,00.

Tale fronte mare potrà essere superiore, qualora la superficie della nuova concessione sia inferiore a quella di provenienza, e questo fino al raggiungimento della superficie della concessione originaria di provenienza. La fascia di massimo ingombro dovrà attestarsi, sia per posizione, che per allineamento, che per ampiezza, allo stabilimento balneare più vicino. Nel caso di presenza di dune è ammesso l'avanzamento di tale fascia di massimo ingombro verso la battigia, fermo restando l'ampiezza della fascia come sopra individuata.

Il procedimento di delocalizzazione si attua mediante concessione demaniale, le aree della concessione di provenienza assumono ad ogni effetto la condizione di "Spiaggia per la libera fruizione".

c7 Nell'azione di miglioramento continuo dell'offerta turistica di spiaggia e di integrazione sociale, con riferimento ai soggetti diversamente abili, a partire dal piano degli arenili l'Amministrazione comunale promuoverà -soprattutto da un punto di vista comunicativo- dei progetti mirati d'intesa con gli operatori di spiaggia per rendere ancor più numerosi gli stabilimenti accessibili. Inoltre, gli accessi al mare previsti nei tratti di spiaggia libera di ponente e di levante, e dedicati specificatamente al raggiungimento dell'arenile e del mare da parte di diversamente abili - con successivi progetti esecutivi - saranno posti nella programmazione annuale di OO.PP. quali le opere di competenza dell'A.C. per la loro effettiva realizzazione.

c8 Con cadenza biennale, a far data dall'approvazione della Variante generale 2010, i servizi comunali procedono alla redazione di un rapporto sullo stato di attuazione del Piano degli Arenili considerando le relazioni che lo stesso ha attivato e/o modificato relativamente almeno ai seguenti punti:

-attese programmatiche dichiarate con l'approvazione stessa

-equilibrio ambientale del settore considerato

-dinamiche economiche e sociali

-qualità urbana dell'intero litorale

-rilievo dell'arenile, anche per campioni significativi con relativo adeguamento della strumentazione urbanistica. Nei casi di riduzione o ampliamento della profondità dell'arenile la restituzione dello stato di fatto costituisce la base di riferimento per la gestione del demanio marittimo, e non costituisce variante al piano.

Il rapporto è trasmesso entro il 31 dicembre al Sindaco, alla Giunta municipale, al presidente del Consiglio comunale e al Presidente della II[^] commissione consigliere urbanistica e LL.PP.

c9 In sede di nuova concessione o di ampliamento della fascia di massimo ingombro come previsto dal presente Piano, dovranno essere verificati i criteri previsti nelle NTA del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere (Del Amm. N.169 del 02/02/2005) all'art.13 comma 3 bis, lettera f), fatto salvo quanto previsto dal medesimo articolo commi 3 ter e quater.

APPENDICE

1- Tabelle analitiche attrezzature ammesse, di facile rimozione e di facile rimozione in precario, sull'arenile:

A Dimensionamento attività turistico-ricreative commerciali art. 6

B Dimensionamento offerta turistica di spiaggia - art.7/8

C Dimensionamento offerta turistica animali da compagnia - art. 8

D Dimensionamento balneazione collettiva e sociale art. 9

E Dimensionamento servizi di spiaggia art. 10/11/12/13/14

2- Pratiche di tutela delle condizioni naturalistiche della spiaggia.

1

Tabelle analitiche attrezzature ammesse, di facile rimozione, sull'arenile.

A

Dimensionamento attività turistico-ricreative commerciali art. 6

ID provenienza	ID concessione	uso funzionale	area in concessione (m ²)	SUL (m ²)	superficie ombreggiamento strutturale (m ²)	Incremento	SUL realizzabile (massimo 250 m ²) compresi ombreggiamenti strutturali
002/C	Ce01	attività commerciali	187,50	36,00	36,00		
003/C	Ce02	attività commerciali	249,00	36,00	36,00		
006/C	Ce03	attività commerciali	108,00	72,00	36,00		
009/C	Ce04	attività commerciali	300,00	177,00	72,00		
017/C	Ce05	attività commerciali	91,47	36,00	0,00		
025/C	Ce06	attività commerciali	232,29	72,00	72,00		
029/bis/C	Ce07	attività commerciali	90,32	36,00	0,00		
033/C	Ce08	attività commerciali	329,91	108,00	108,00		
037/C	Ce09	attività commerciali	63,94	72,00	0,00		
038/C	Ce10	attività commerciali	270,25	72,00	72,00		
040/C	Ce11	attività commerciali	330,55	72,00	72,00		
	CePP	attività commerciali	183,65	30,00	140,00		
043/C	Ce12	attività commerciali	326,80	198,75	0,00	49,69	248,44
046/C	Ce13	attività commerciali	442,00	175,00	0,00	43,75	218,75
047/C	Ce14	attività commerciali	244,11	105,00	20,00	31,25	156,25
051/C	Ce15	attività commerciali	310,49	218,00	0,00		
S1	Ce16	attività commerciali	35,00	30,00	0,00		
053/C	Ce17	attività commerciali	737,91	176,00	336,00		
056/C	Ce18	attività commerciali	552,10	365,00	0,00		
058/C	Ce19	attività commerciali	231,31	72,00	72,00		
059/C	Ce20	attività commerciali	1.992,39	1.050,00	0,00		
061/C	Ce21	attività commerciali	440,19	144,00	144,00		
064/C	Ce22	attività commerciali	356,30	148,00	0,00	37,00	185,00
065/C	Ce23	attività commerciali	144,43	72,00	0,00		
069/C	Ce24	attività commerciali	192,05	144,00	0,00	36,00	180,00
070/C	Ce25	attività commerciali	788,17	108,00	0,00	27,00	135,00
079/C	Ce26	attività commerciali	380,11	227,00	0,00	56,75	250,00
082/C	Ce27	attività commerciali	325,82	108,00	108,00		
085/C	Ce28	attività commerciali	493,04	339,00	0,00		
088/C	Ce29	attività commerciali	120,76	72,00	0,00		
089/C	Ce30	attività commerciali	318,54	72,00	144,00		
092/C	Ce31	attività commerciali	326,63	108,00	108,00		
095/C	Ce32	attività commerciali	572,76	180,00	144,00		
099/C	Ce33	attività commerciali	327,24	108,00	108,00		
111/C	Ce34	attività commerciali	342,22	217,00	0,00	54,25	250,00
120/C	Ce35	attività commerciali	283,50	108,00	108,00		
130/C	Ce36	attività commerciali	320,90	108,00	108,00	54,00	250,00
144/C	Ce37	attività commerciali	202,29	108,00	36,00		
147/C	Ce38	attività commerciali	321,60	220,00	0,00	55,00	250,00
151/C	Ce39	attività commerciali	345,28	144,00	0,00	33,33	200,00
159/C	Ce40	attività commerciali	157,57	72,00	36,00		
160/C	Ce41	attività commerciali	112,00	72,00	0,00		
163/C	Ce42	attività commerciali	214,15	36,00	36,00		
164/C	Ce43	attività commerciali	226,83	36,00	36,00		
		Totale	14.621,36	6.159,75	2.188,00		2.323,44

B Dimensionamento offerta turistica di spiaggia - art.7/8								
id provenienza	id aggiornato	uso funzionale	area in concessione massima (m ²)	linea di massimo ingombro (distanza dal muretto parasabbia)	limite zona per servizi (distanza dal muretto parasabbia)	locale di servizio allo stabilimento balneare (m ²)	strutture di ombreggiamento in precario 7,5 % (m ²)	cabine spogliatoio 3,5% (m ²)
2	Sb001	Stabilimento balneare	1096,83	0,00	10,00	30,00	82,26	38,39
3	Sb002	Stabilimento balneare	924,59	0,00	10,00	30,00	69,34	32,36
4	Sb003	Stabilimento balneare	2690,83	8,00	25,00	30,00	201,81	94,18
5	Sb004	Stabilimento balneare	2450,57	8,00	25,00	30,00	183,79	85,77
7	Sb005	Stabilimento balneare	2081,37	8,00	25,00	20,00	156,10	72,85
Sb108	Sb005bis	Stabilimento balneare	3760,00	15,00	30,00	30,00	282,00	131,60
8	Sb006	Stabilimento balneare	2045,54	10,00	25,00	20,00	153,42	71,59
Sb121	Sb006bis	Stabilimento balneare	2970,00	15,00	29,00	30,00	222,75	103,95
11	Sb007	Stabilimento balneare	4066,35	10,00	24,00	30,00	304,98	142,32
12	Sb008	Stabilimento balneare	3583,74	10,00	24,00	30,00	268,78	125,43
13	Sb009	Stabilimento balneare	3698,87	10,00	24,00	30,00	277,42	129,46
14	Sb010	Stabilimento balneare	4367,69	13,00	27,00	30,00	327,58	152,87
16	Sb011	Stabilimento balneare	2489,89	10,00	27,00	20,00	186,74	87,15
17	Sb012	Stabilimento balneare	2429,37	10,00	27,00	20,00	182,20	85,03
18	Sb013	Stabilimento balneare	1526,16	10,00	27,00	20,00	114,46	53,42
19	Sb014	Stabilimento balneare	3919,15	10,00	25,00	30,00	293,94	137,17
20	Sb015	Stabilimento balneare	2185,51	10,00	25,00	30,00	163,91	76,49
21	Sb016	Stabilimento balneare	2439,15	10,00	25,00	30,00	182,94	85,37
23	Sb017	Stabilimento balneare	1861,24	10,00	25,00	20,00	139,59	65,14
24	Sb018	Stabilimento balneare	2191,89	10,00	25,00	20,00	164,39	76,72
25	Sb019	Stabilimento balneare	4790,68	10,00	25,00	30,00	359,30	167,67
26	Sb020	Stabilimento balneare	3035,20	10,00	25,00	30,00	227,64	106,23
27	Sb021	Stabilimento balneare	2571,98	10,00	25,00	30,00	192,90	90,02
28	Sb022	Stabilimento balneare	2892,35	10,00	25,00	30,00	216,93	101,23
29	Sb023	Stabilimento balneare	2641,92	10,00	25,00	30,00	198,14	92,47
029bis	Sb024	Stabilimento balneare	1713,78	11,00	26,00	20,00	128,53	59,98
30	Sb025	Stabilimento balneare	4463,21	11,00	26,00	30,00	334,74	156,21
31	Sb026	Stabilimento balneare	2225,09	11,00	26,00	30,00	166,88	77,88
32	Sb027	Stabilimento balneare	3192,51	11,00	26,00	30,00	239,44	111,74
33	Sb028	Stabilimento balneare	1051,54	0,00	17,50	20,00	78,87	36,80
34	Sb029	Stabilimento balneare	1010,50	0,00	17,50	20,00	75,79	35,37
35	Sb030	Stabilimento balneare	890,69	0,00	17,50	20,00	66,80	31,17
36	Sb031	Stabilimento balneare	1816,78	0,00	17,50	30,00	136,26	63,59
37	Sb032	Stabilimento balneare	2336,57	0,00	17,50	30,00	175,24	81,78
38	Sb033	Stabilimento balneare	2549,56	0,00	17,50	30,00	191,22	89,23
39	Sb034	Stabilimento balneare	1167,13	0,00	17,50	20,00	87,53	40,85
40	Sb035	Stabilimento balneare	4621,98	8,00	22,00	30,00	346,65	161,77
41	Sb036	Stabilimento balneare	1938,53	8,00	22,00	20,00	145,39	67,85
43	Sb038	Stabilimento balneare	5113,04	0,00	22,50	30,00	383,48	178,96
44	Sb039	Stabilimento balneare	2923,85	0,00	22,50	30,00	219,29	102,33
45	Sb040	Stabilimento balneare	2532,62	0,00	22,50	30,00	189,95	88,64
46	Sb041	Stabilimento balneare	7724,97	0,00	19,00	30,00	579,37	270,37
47	Sb042	Stabilimento balneare	1524,34	0,00	19,00	30,00	114,33	53,35
48	Sb043	Stabilimento balneare	1651,44	0,00	19,00	30,00	123,86	57,80
49	Sb044	Stabilimento balneare	1869,42	0,00	19,00	30,00	140,21	65,43
50	Sb045	Stabilimento balneare	1938,91	0,00	19,00	30,00	145,42	67,86
51	Sb046	Stabilimento balneare	2930,23	0,00	19,00	30,00	219,77	102,56
52	Sb047	Stabilimento balneare	2289,17	0,00	18,00	30,00	171,69	80,12
53	Sb048	Stabilimento balneare	1639,20	10,00	45,00	20,00	122,94	57,37
54	Sb049	Stabilimento balneare	1908,96	10,00	38,00	20,00	143,17	66,81
55	Sb050	Stabilimento balneare	2133,92	10,00	38,00	30,00	160,04	74,69
56	Sb051	Stabilimento balneare	2698,81	10,00	35,90	30,00	202,41	94,46
57	Sb052	Stabilimento balneare	2550,27	10,00	34,90	30,00	191,27	89,26
58	Sb053	Stabilimento balneare	2167,82	10,00	33,90	30,00	162,59	75,87
59	Sb054	Stabilimento balneare	1124,10	0,00	0,00	0,00	84,31	39,34
60	Sb055	Stabilimento balneare	2335,82	10,00	28,00	30,00	175,19	81,75
61	Sb056	Stabilimento balneare	2566,78	10,00	25,00	30,00	192,51	89,84
62	Sb057	Stabilimento balneare	2091,68	10,00	25,00	30,00	156,88	73,21
63	Sb058	Stabilimento balneare	1977,41	10,00	25,00	30,00	148,31	69,21
64	Sb059	Stabilimento balneare	1760,07	10,00	25,00	30,00	132,00	61,60
65	Sb060	Stabilimento balneare	2045,33	10,00	25,00	30,00	153,40	71,59
66	Sb061	Stabilimento balneare	1543,12	10,00	25,00	20,00	115,73	54,01
67	Sb062	Stabilimento balneare	2157,52	10,00	25,00	30,00	161,81	75,51
68	Sb063	Stabilimento balneare	1429,42	10,00	25,00	20,00	107,21	50,03
69	Sb064	Stabilimento balneare	2047,86	10,00	25,00	30,00	153,59	71,68
70	Sb065	Stabilimento balneare	3085,32	10,00	25,00	30,00	231,40	107,99
74	Sb066	Stabilimento balneare	2825,15	10,00	25,00	30,00	211,89	98,88
75	Sb067	Stabilimento balneare	3013,99	10,00	25,00	30,00	226,05	105,49
76	Sb068	Stabilimento balneare	1515,52	10,00	25,00	20,00	113,66	53,04
77	Sb069	Stabilimento balneare	4703,54	10,00	25,00	30,00	352,77	164,62
78	Sb070	Stabilimento balneare	1558,04	10,00	25,00	20,00	116,85	54,53
79	Sb071	Stabilimento balneare	3267,31	10,00	25,00	30,00	245,05	114,36
80	Sb072	Stabilimento balneare	3388,75	10,00	25,00	30,00	254,16	118,61
82	Sb073	Stabilimento balneare	4139,69	10,00	25,00	30,00	310,48	144,89
83	Sb074	Stabilimento balneare	2602,26	10,00	25,00	30,00	195,17	91,08
84	Sb075	Stabilimento balneare	2878,87	10,00	25,00	30,00	215,92	100,76
85	Sb076	Stabilimento balneare	1956,82	10,00	25,00	30,00	146,76	68,49
86	Sb077	Stabilimento balneare	972,69	10,00	25,00	20,00	72,95	34,04
87	Sb078	Stabilimento balneare	3498,76	10,00	25,00	30,00	262,41	122,46
88	Sb079	Stabilimento balneare	2972,08	10,00	25,00	30,00	222,91	104,02
89	Sb080	Stabilimento balneare	1547,03	10,00	25,00	20,00	116,03	54,15
90	Sb081	Stabilimento balneare	894,06	10,00	25,00	20,00	67,05	31,29
91	Sb082	Stabilimento balneare	1915,98	10,00	25,00	20,00	143,70	67,06
92	Sb083	Stabilimento balneare	2126,16	10,00	25,00	30,00	159,46	74,42

93	Sb084	Stabilimento balneare	3231,52	10,00	25,00	30,00	242,36	113,10
94	Sb085	Stabilimento balneare	2720,53	10,00	25,00	30,00	204,04	95,22
95	Sb086	Stabilimento balneare	3854,67	10,00	25,00	30,00	289,10	134,91
96	Sb087	Stabilimento balneare	2236,56	10,00	23,60	30,00	167,74	78,28
97	Sb088	Stabilimento balneare	3723,03	10,00	23,60	30,00	279,23	130,31
98	Sb089	Stabilimento balneare	8740,50	10,00	23,60	30,00	655,54	305,92
99	Sb090	Stabilimento balneare	3671,13	10,00	23,50	30,00	275,33	128,49
100	Sb091	Stabilimento balneare	1264,00	10,00	25,00	20,00	94,80	44,24
105	Sb092	Stabilimento balneare	3507,07	4,00	18,00	50,00	263,03	122,75
107	Sb093	Stabilimento balneare	1533,21	4,00	18,00	30,00	114,99	53,66
111	Sb094	Stabilimento balneare	2371,97	0,00	18,00	30,00	177,90	83,02
112	Sb095	Stabilimento balneare	2227,60	0,00	18,00	30,00	167,07	77,97
113	Sb096	Stabilimento balneare	1320,81	0,00	18,00	30,00	99,06	46,23
114	Sb097	Stabilimento balneare	1018,47	0,00	18,00	20,00	76,39	35,65
115	Sb098	Stabilimento balneare	1275,70	0,00	18,00	20,00	95,68	44,65
116	Sb099	Stabilimento balneare	937,12	0,00	18,00	20,00	70,28	32,80
117	Sb100	Stabilimento balneare	1912,22	0,00	18,00	30,00	143,42	66,93
118	Sb101	Stabilimento balneare	2440,29	0,00	18,00	30,00	183,02	85,41
Sb111	Sb101bis	Stabilimento balneare	1639,38	0,00	21,00	30,00	122,95	57,38
120	Sb102	Stabilimento balneare	1589,17	0,00	17,00	30,00	119,19	55,62
121	Sb103	Stabilimento balneare	1565,14	0,00	17,00	30,00	117,39	54,78
122	Sb104	Stabilimento balneare	1762,18	0,00	17,00	30,00	132,16	61,68
124	Sb105	Stabilimento balneare	1418,71	0,00	17,00	30,00	106,40	49,65
126	Sb106	Stabilimento balneare	1370,68	0,00	17,00	30,00	102,80	47,97
127	Sb107	Stabilimento balneare	1770,04	0,00	17,00	30,00	132,75	61,95
130	Sb109	Stabilimento balneare	2524,27	0,00	17,00	30,00	189,32	88,35
131	Sb110	Stabilimento balneare	3261,87	0,00	17,00	30,00	244,64	114,17
133	Sb112	Stabilimento balneare	894,72	0,00	17,00	20,00	67,10	31,32
134	Sb113	Stabilimento balneare	5879,06	3,20	18,00	30,00	440,93	205,77
135	Sb114	Stabilimento balneare	2900,56	0,00	16,00	30,00	217,54	101,52
137	Sb115	Stabilimento balneare	1329,25	0,00	16,00	30,00	99,69	46,52
138	Sb116	Stabilimento balneare	1915,61	0,00	16,00	30,00	143,67	67,05
139	Sb117	Stabilimento balneare	1118,33	0,00	16,00	20,00	83,87	39,14
140	Sb118	Stabilimento balneare	1272,79	0,00	16,00	20,00	95,46	44,55
141	Sb119	Stabilimento balneare	1203,95	0,00	16,00	20,00	90,30	42,14
142	Sb120	Stabilimento balneare	1783,84	0,00	16,00	30,00	133,79	62,43
147	Sb122	Stabilimento balneare	2817,37	0,00	16,00	30,00	211,30	98,61
148	Sb123	Stabilimento balneare	2242,07	0,00	18,50	30,00	168,16	78,47
151	Sb124	Stabilimento balneare	1179,94	0,00	16,00	30,00	88,50	41,30
157	Sb125	Stabilimento balneare	1475,05	0,00	12,00	30,00	110,63	51,63
158	Sb126	Stabilimento balneare	1057,97	0,00	14,00	30,00	79,35	37,03
159	Sb127	Stabilimento balneare	1333,11	0,00	14,00	30,00	99,98	46,66
160	Sb128	Stabilimento balneare	2465,49	0,00	14,00	30,00	184,91	86,29
161	Sb129	Stabilimento balneare	693,82	0,00	12,00	30,00	52,04	24,28
162	Sb130	Stabilimento balneare	868,17	0,00	12,00	30,00	65,11	30,39

Totale	308.545,72		3.550,00	23.140,93	10.799,10
incidenza	1,000		0,012	0,075	0,035

C **Dimensionamento offerta turistica dedicata agli animali da compagnia - art.8**

id provenienza	id aggiornato	uso funzionale	area in concessione massima (m2)	linea di massimo ingombro (distanza dal muretto parasabbia)	limite zona per servizi (distanza dal muretto parasabbia)	locale di servizio allo stabilimento balneare (m2)	strutture di ombreggiamento in precario 7,5 % (m ²)	cabine spogliatoio 3,5% (m2)
	A1	Stabilimento animali compagnia	1140,45	0,00	15,00	30,00	85,53	39,92
A2	A2	Stabilimento animali compagnia	2033,01	2,00	16,30	30,00	152,48	71,16
Totale			3.173,46			60,00	238,01	111,07
incidenza			1,000			0,019	0,075	0,035

D Dimensionamento balneazione collettiva e sociale - art.9								
id provenienza	id aggiornato	uso funzionale	area in concessione massima (m2)	linea di massimo ingombro (distanza dal muretto parasabbia)	limite zona per servizi (distanza dal muretto parasabbia)	locale di servizio allo stabilimento (m2)	strutture di ombreggiamento in precario 4,5 % (m2)	cabine spogliatoio 3,5% (m2)
15	Cs01	colonie/no-profit	1183,14	13,00	27,00	20,00	53,24	41,41
73	Cs03	colonie/no-profit	1067,59	10,00	25,00	20,00	48,04	37,37
102	Cs04	colonie/no-profit	3248,28	10,00	25,00	20,00	146,17	113,69
103	Cs05	colonie/no-profit	6412,05	10,00	25,00	20,00	288,54	224,42
104	Cs06	colonie/no-profit	3445,54	2,00	17,00	20,00	155,05	120,59
143	Cs07	colonie/no-profit	5638,89	1,50	17,50	20,00	253,75	197,36
153	Cs08	colonie/no-profit	3369,11	3,50	17,00	20,00	151,61	117,92
154	Cs09	colonie/no-profit	3321,60	3,50	17,00	20,00	149,47	116,26
155	Cs10	colonie/no-profit	4229,31	3,50	18,00	20,00	190,32	148,03
156	Cs11	colonie/no-profit	4314,57	3,50	18,50	20,00	194,16	151,01
163	Cs12	colonie/no-profit	751,19	0,00	10,00	20,00	33,80	26,29
		Totale	36.981,28			220,00	1.664,16	1.294,34
		incidenza	1,000			0,006	0,045	0,035

E **Dimensionamento servizi di spiaggia - art.10/11/12/13/14**

id provenienza	id aggiornato	uso funzionale	area in concessione massima (m ²)	linea di massimo ingombro (distanza dal muretto parasabbia)	limite zona per servizi (distanza dal muretto parasabbia)	locale di servizio (m ²)	strutture di ombreggiamento in precario (m ²)	cabine spogliatoio 3,5% (m ²)
	Ag°01	area giochi	143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag°02	area giochi	344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag°02bis	area giochi	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ag02	Ag°03	area giochi	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag°04	area giochi	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ag04	Ag°04 bis	area giochi	840,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ag05	Ag°05	area giochi	325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ag01	Ag01	area giochi	588,03	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00
	Ag03	area giochi	701,30	0,00	0,00	0,00	21,04	0,00
	Ag°02	area giochi pertinenziale	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag°03	area giochi pertinenziale	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag°03bis	area giochi pertinenziale	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag°04	area giochi pertinenziale	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag°05	area giochi pertinenziale	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag°05bis	area giochi pertinenziale	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag°06	area giochi pertinenziale	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag°07	area giochi pertinenziale	297,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag°08	area giochi pertinenziale	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag°09	area giochi pertinenziale	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag°10	area giochi pertinenziale	294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag°11	area giochi pertinenziale	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag°12	area giochi pertinenziale	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag°13	area giochi pertinenziale	250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag°13bis	area giochi pertinenziale	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag°14	area giochi pertinenziale	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag°15	area giochi pertinenziale	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag°16	area giochi pertinenziale	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag°17	area giochi pertinenziale	267,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag°18	area giochi pertinenziale	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag°19	area giochi pertinenziale	273,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag°20	area giochi pertinenziale	298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag°21	area giochi pertinenziale	242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag°22	area giochi pertinenziale	290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag°23	area giochi pertinenziale	252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag°24	area giochi pertinenziale	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag°25	area giochi pertinenziale	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1	R01	rimessaggio natanti	1.228,78	0,00	0,00	0,00	18,43	0,00
A2	R02	rimessaggio natanti	1.670,82	0,00	0,00	0,00	25,06	0,00
A4/1	R04	rimessaggio natanti	2.461,70	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00
A5	R05	rimessaggio natanti	2.604,47	0,00	0,00	0,00	39,07	0,00
A6	R06	rimessaggio natanti	2.700,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00
L1	R07	rimessaggio natanti	440,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00
	R08	rimessaggio natanti	1.067,56	0,00	0,00	0,00	16,01	0,00
Q1	R09	rimessaggio natanti	1.204,51	0,00	0,00	0,00	18,07	0,00
A7	R/P01	rimessaggio piccola pesca	856,65	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
O	R/P02	rimessaggio piccola pesca	608,73	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
R	R/P03	rimessaggio piccola pesca	868,84	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
kitesurf	Ks01	rimessaggio kitesurf	1.933,16	10,00	16,00	20,00	0,00	0,00
kitesurf	Ks02	rimessaggio kitesurf	2.929,00	10,00	16,50	20,00	0,00	0,00
spiaggia attrezzata	Sa1	spiaggia attrezzata	6.503,52	10,00	25,00	20,00	390,21	227,62
C18/07	Sa2	spiaggia attrezzata	559,73	10,00	25,00	20,00	33,58	19,59
C15/09	Sa3	spiaggia attrezzata	1.110,39	11,00	25,00	20,00	66,62	38,86
C09/09	Sa6	spiaggia attrezzata	1.105,65	15,50	23,50	20,00	66,34	38,70
C37/08	Sa7	spiaggia attrezzata	5.757,10	10,00	25,00	20,00	345,43	201,50
C60/08	Sa8	spiaggia attrezzata	733,19	3,20	18,50	20,00	43,99	25,66
C67/08	Sa9	spiaggia attrezzata	2.452,91	0,00	15,00	20,00	147,17	85,85
Totale			49.833,54			198,00	1.332,70	637,79
incidenza			1,000			0,004	0,027	0,013

2

Pratiche di tutela delle condizioni naturalistiche della spiaggia.

PRATICHE DI TUTELA DELLE CONDIZIONI NATURALISTICHE DELLA SPIAGGIA

ZONE DELLA TUTELA NATURALISTICA E IDROGEOLOGICA

In queste zone l'obiettivo è la tutela delle formazioni dunali macroscopiche presenti lungo il litorale senigalliese (classificate secondo la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" come "dune mobili embrionali") sia nella loro componente litologica-strutturale sia nella loro componente floro-faunistica.

Le dune maggiormente sviluppate sono state delimitate nel 2010 da una recinzione a basso impatto visivo costituita da paletti di legno e corda che unisce i paletti stessi, installata dopo sopralluogo effettuato con tecnici e operatori balneari.

La conservazione e la continuità morfologica delle dune si attua attraverso le seguenti disposizioni:

1. è vietata l'asportazione della sabbia dalle dune, ad esclusione di quella per la pulizia dei camminamenti fino ad una distanza di 1 m dal camminamento stesso;
2. l'asportazione della sabbia nei pressi di cabine balneari o altre strutture fisse può essere effettuata solamente dopo il sopralluogo di un tecnico specializzato (naturalista, geologo, agronomo, biologo, altro tecnico competente);
3. è vietata la rimozione e lo spostamento dei paletti della recinzione;
4. è vietato il taglio e la rimozione della corda della recinzione;
5. qualora si intenda provvedere al taglio della vegetazione delle dune, questo deve essere effettuato esclusivamente secondo le seguenti disposizioni:
 - a. il taglio deve essere effettuato dopo un sopralluogo compiuto tra un tecnico specializzato (naturalista, agronomo, biologo, altro tecnico competente) e il personale addetto;
 - b. il/i taglio/i deve/ono avvenire nel periodo 15 giugno-30 settembre;
 - c. il/i taglio/i deve/ono essere effettuato/i esclusivamente mediante decespugliatore o tosaerba;
 - d. non devono essere tagliate le specie inserite nell'allegato 1 all'appendice;
 - e. il taglio della specie esotica e infestante *Cenchrus incertus*, qualora si intenda eliminarla o contenerla, deve avvenire attraverso decespugliatore prima della fruttificazione, in alternativa deve essere asportata a mano evitando di disperdere i frutti spinosi.

In queste zone l'obiettivo è anche la tutela naturalistica del reticolo idrografico presente in spiaggia. Alcuni fossi e canali presentano una discreta biodiversità floro-faunistica, in particolare è presente il Rospo smeraldino (*Pseudepidalea viridis*), piccolo anfibio inserito nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

Pertanto, con l'obiettivo di conservare e migliorare le condizioni naturalistiche dei corsi d'acqua in spiaggia, devono essere applicate le seguenti disposizioni:

1. qualora si intenda provvedere al taglio della vegetazione dei fossi, questo deve essere effettuato esclusivamente mediante decespugliatore ed al di fuori del periodo 1 marzo-31 agosto;
2. i lavori mediante mezzi meccanici per il miglioramento del deflusso delle acque devono essere effettuati nel periodo 1 ottobre-28 febbraio, privilegiando il mese di febbraio; nel caso in cui si presenti la necessità di dover effettuare i suddetti lavori nel periodo 1 marzo-30 settembre, questi devono essere preceduti dal sopralluogo di un tecnico specializzato (naturalista, geologo, agronomo, biologo, altro tecnico competente);
3. i rifiuti solidi che possono ostruire il decorso delle acque devono essere rimossi periodicamente, indicativamente 1 volta ogni 2 settimane;
4. è vietata la manipolazione del Rospo smeraldino (*Pseudepidalea viridis*): sia le ovature, sia lo stadio larvale (girino), sia lo stadio adulto.

ZONE DELLA TUTELA DIFFUSA DELLA BIODIVERSITÀ

In queste zone l'obiettivo è la tutela delle caratteristiche naturalistiche presenti in maniera più o meno puntiforme lungo il litorale senigalliese: in particolare l'habitat dunale che si sta ricostituendo in alcune zone, la vegetazione psammofila e il Fratino (*Charadrius alexandrinus*), uccello limicolo nidificante nella spiaggia di Senigallia.

La conservazione di elementi di biodiversità si attua applicando le seguenti disposizioni:

1. è vietata l'asportazione della sabbia nei tratti in cui è presente vegetazione;
 2. nei tratti in assenza di vegetazione l'asportazione di sabbia deve prevedere il mantenimento di una fascia di rispetto di almeno 20 m dal muretto parasabbia;
 3. in casi di eventi straordinari in cui si renda necessario il mancato rispetto dei punti 1 e 2 in zone dei punti 1 e 2 del presente paragrafo, l'asportazione della sabbia deve essere preceduta dal parere di un tecnico specializzato (naturalista, geologo, agronomo, biologo, altro tecnico competente);
 4. qualora si intenda provvedere al taglio della vegetazione psammofila, questo deve essere effettuato esclusivamente secondo le seguenti disposizioni:
 - a. il taglio deve essere effettuato dopo un sopralluogo compiuto tra un tecnico specializzato (naturalista, agronomo, biologo, altro tecnico competente) e il personale addetto;
 - b. il/i taglio/i deve/ono avvenire nel periodo 15 giugno-30 settembre;
 - c. il/i taglio/i deve/ono essere effettuato/i esclusivamente mediante decespugliatore o tosaerba;
 - d. non devono essere tagliate le specie inserite nell'allegato 1 all'appendice;
 - e. il taglio della specie esotica e infestante *Cenchrus incertus*, qualora si intenda eliminarla o contenerla, deve avvenire attraverso decespugliatore prima della fruttificazione, in alternativa deve essere asportata a mano evitando di disperdere i frutti spinosi;
 5. nelle aiuole e negli spazi verdi in prossimità della spiaggia devono essere utilizzate per la messa a dimora specie psammofile autoctone;
 6. per l'accesso in spiaggia da parte dei bagnanti devono essere utilizzati i passaggi e i camminamenti già esistenti evitando di calpestare la vegetazione;
 7. le recinzioni di paletti e rete a maglia larga a protezione dei nidi di Fratino non devono essere danneggiate in alcun modo né oltrepassate;
 8. è vietata la manipolazione di uova e pulcini di Fratino;
 9. l'accesso in spiaggia dei cani deve avvenire secondo il Regolamento comunale per l'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistico ricreative (D.C.C. 46 del 27/05/2009);
 10. il posizionamento di strutture temporanee previste per manifestazioni, eventi di intrattenimento e sportivi deve essere preceduto da sopralluogo e parere di un tecnico specializzato (naturalista, geologo, agronomo, biologo, altro tecnico competente).
-

Dott. Niki Morganti

ALLEGATO 1



Echinophora spinosa



Eryngium maritimum



Euphorbia peplis



Euphorbia paralias



Cakile maritima



Elymus farctus o *Agropyron junceum*



Calystegia soldanella



Cyperus capitatus



Glaucium flavium



Medicago marina



Pancratium maritimum



Salsola kali